SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 ottobre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nirolex Gola» (12A11232)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esidrex» (12A11233)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enterogermina» (12A11234)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vertiserc» (12A11235)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluibron» (12A11236)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fastjekt» (12A11237)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iosalide» (12A11238)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nozinan» (12A11239)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ipstyl» (12A11240)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ferplex 60» (12A11241)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Proglicem» (12A11242)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elettrolitica di reintegrazione con sodio gluconato Baxter» (12A11243)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vivotif» (12A11244)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ferritin Oti» (12A11245)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tareg» (12A11246)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Norapril» (12A11247)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Torvast» (12A11248)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quatrofen» (12A11249)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pentastarch» (12A11250)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Deltamidrina» (12A11251)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan Idroclorotiazide Ratiopharm» (12A11252)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Spasmoplus» (12A11253)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paraffina Liquida S.A.L.F.» (12A11254)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprazolam Alter» (12A11255)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dopamina Hospira Italia» (12A11256)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Citropiperazina» (12A11257)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Loratadina Ranbaxy» (12A11258)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cerosteril» (12A11259)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sumatriptan Arrow» (12A11260)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pravastatina Actavis» (12A11261)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Procirex» (12A11262)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nopron» (12A11263)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Feliximir» (12A11264)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tavu» (12A11265)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duraphat» (12A11266)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xalacom» (12A11267)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Molaxole» (12A11268)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Claritromicina Ranbaxy Italia» (12A11269)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risperidone Arrow» (12A11270)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doxazosin Ratiopharm» (12A11271)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mirtazapina Ratiopharm» (12A11272)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simvastatina Ranbaxy» (12A11273)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cipralex» (12A11274)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vytorin, Zeklen, Goltor, Inegy» (12A11275)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Adamibi» (12A11276)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desloratadina Actavis PTC» (12A11277)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Droplacomb» (12A11278)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neokatall» (12A11279)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicoretteicy» (12A11280)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo B. Braun» (12A11281)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quetiapina Actavis PTC» (12A11282)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ropinirolo Eurogenerici» (12A11283)

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Agra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Agra (Varese);

Considerato altresì che, in data 21 agosto 2012, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Agra (Varese) è sciolto.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Agra (Varese) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Andrea Ballinari.

Il citato amministratore, in data 21 agosto 2012, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Agra (Varese).

Roma, 19 settembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A11295

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Cellio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cellio (Vercelli);

Considerato che, in data 18 agosto 2012, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante,

Decreta:

Il consiglio comunale di Cellio (Vercelli) è sciolto

Dato a Roma, addì 4 ottobre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cellio (Vercelli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Antonio Conterbia.

Il citato amministratore, in data 18 agosto 2012, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cellio (Vercelli).

Roma, 19 settembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A11315

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° agosto 2012.

Assegnazione dell'annualità 2012 dei piani di sviluppo rurale, nell'ambito della programmazione 2007 - 2013, di cui al regolamento CE n. 1698/2005, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 17/2012).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le Amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1698 del 20 settembre 2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce gli obiettivi da conseguire per gli anni dal 2007 al 2013, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 1320/2006 e successive modificazioni, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal predetto regolamento CE n. 1698/2005;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, e successive modificazioni;

Visti i regolamenti CE della Commissione europea n. 883/2006 e n. 885/2006, recanti modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 1290/2005;

Vista la decisione della Commissione C(2006) 4024 del 12 settembre 2006 che fissa la ripartizione annuale per Stato membro dell'importo del sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 e che assegna all'Italia un totale di 8.292.009.883 euro;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 37, concernente la ripartizione delle risorse messe a disposizione dal FEASR, per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1698/2005 e la definizione del riparto del cofinanziamento pubblico nazionale di detti interventi da porre a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987 e delle Regioni, per il periodo di programmazione 2007/2013;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni del 31 ottobre 2006;

Considerato che nella riunione della Conferenza Stato-Regioni del 31 ottobre 2006 è stato raggiunto un accordo unanime sul Piano strategico nazionale, sulla proposta di riparto delle risorse messe a disposizione dal FEASR tra le regioni e province autonome e sui criteri di cofinanziamento statale e regionale;

Visto inoltre, il titolo I del citato regolamento CE n. 1698/2005, che suddivide gli obiettivi fissati a livello comunitario in tre "Assi" riguardanti rispettivamente: il "Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale", il "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale", la "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale", i quali interagiscono con un IV Asse orizzontale metodologico (Metodo Leader);

Vista la nota n. 2265 del 10 aprile 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il quadro finanziario relativo alla programmazione 2007-2013 dei Piani di sviluppo rurale, distinto

per regione, asse e annualità, dal quale risulta, per l'anno 2012, che, a fronte di risorse comunitarie per complessivi 1.266.602.382,00 euro, la corrispondente quota statale da assegnare è di 1.054.789.580,66 euro, comprensiva del finanziamento del programma della rete rurale nazionale, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Considerato che, in conformità dell'art. 2 della citata delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 37, è previsto che il cofinanziamento pubblico nazionale occorrente per l'attuazione dei predetti PSR, per le misure contenute negli Assi 1 e 3 ed alle azioni di assistenza tecnica, per il 70% fa carico alle disponibilità recate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e per il 30% alle disponibilità delle regioni e province autonome, e per le misure contenute nell'Asse 2 e per quelle previste nel programma della Rete rurale nazionale il 100% fa carico al predetto Fondo di rotazione, mentre l'Asse 4 è cofinanziato in base all'utilizzo del Metodo Leader per l'attuazione degli altri assi, ne consegue, per l'annualità 2012, un onere a carico delle medesime regioni e province autonome di 228.646.544,43 euro;

Viste le decisioni di approvazione dei piani di sviluppo rurale FEASR per il periodo di programmazione 2007/2013, di cui all'allegata tabella A;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7 per cento, pari ad euro 483.161.583,20, nonché all'assegnazione delle annualità 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011;

Considerato che, nelle more dell'adozione della nuova delibera CIPE per la ripartizione delle risorse aggiuntive assegnate dall'Unione europea, si rende necessario procedere ad attribuire l'annualità 2012 sulla base della delibera CIPE n. 37/2007;

Considerata la necessità di ricorrere per il predetto fabbisogno statale di 1.054.789.580,66 euro, relativo all'annualità 2012 per l'attuazione delle misure incluse nei Piani di sviluppo rurale, alle disponibilità del Fondo di rotazione, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerata la necessità di permettere, alle regioni e province autonome che hanno utilizzato tutti i fondi messi a disposizione, di continuare a sostenere spese in ambito FEASR e di non incorrere nel meccanismo del disimpegno automatico (N+2) delle risorse;

Considerato che la quota di risorse di competenza del Fondo di rotazione viene messa a disposizione degli organismi pagatori riconosciuti, previa indicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle procedure di cui agli articoli da 25 a 28 del regolamento (CE) 1290/2005 ed al decreto 2 aprile 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 17 luglio 2012 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Per l'attuazione delle misure ricomprese nei Piani di sviluppo rurale e nel programma della rete rurale nazionale è assegnato un cofinanziamento statale per l'annualità 2012, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per un importo complessivo di 1.054.789.580,66 euro, così come specificato nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La quota complessiva di 1.054.789.580,66 euro, a carico del Fondo di rotazione, indicata al punto 1, viene trasferita agli organismi pagatori riconosciuti previa indicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Entro il 31 gennaio 2015 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione di sintesi sulla gestione finanziaria delle risorse assegnate per l'esercizio finanziario 2012 con il presente decreto.

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adempiono correttamente agli obblighi previsti dagli articoli 61, 62 e 63 del regolamento (CE) 1974/2006 e dall'art. 18, paragrafo 2, lettera *a)*, del regolamento (CE) 883/2006, relativi, rispettivamente, alla valutazione, all'istituzione ed al funzionamento di un quadro comune di monitoraggio e allo scambio di dati finanziari e di monitoraggio tra Commissione europea e Stati membri.

5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettuano i controlli di competenza.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8 Economie e finanze, foglio n. 400

ALLEGATO

Tabella A

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013
PIANI DI SVILUPPO RURALE

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE EX LEGE N. 183/1987
Annualità 2012

Euro

REGIONE	DECISIONI	Assegnazione Quota Stato 2012
Abruzzo	C(2008) 701 del 15/02/2008	27.496.025,58
Bolzano	C(2007) 4153 del 12/09/2007	21.896.061,74
Emilia Romagna	C(2007) 4161 del 12/09/2007	61.268.323,39
Friuli Venezia Giulia	C(2007) 5715 del 20/11/2007	15.940.572,15
Lazio	C(2008) 708 del 15/02/2008	44.683.277,93
Liguria	C(2007) 5714 del 20/11/2007	18.517.571,72
Lombardia	C(2007) 4663 del 16/10/2007	60.878.584,23
Marche	C(2008) 724 del 15/02/2008	29.665.675,81
Piemonte	C(2007) 5944 del 28/11/2007	59.167.948,34
Toscana	C(2007) 4664 del 16/10/2007	58.776.556,19
Trento	C(2008) 709 del 15/02/2008	15.524.576,34
Umbria	C(2007) 6011 del 29/11/2007	76.352.708,81
Valle d'Aosta	C(2008) 734 del 18/02/2008	8.518.211,50
Veneto	C(2007) 4682 del 17/10/2007	75.388.450,19
Molise	C(2008) 783 del 25/02/2008	12.430.757,43
Sardegna	C(2007) 5949 del 28/11/2007	85.942.258,07
Totale Regioni Competitività		**672.447.559,42**
Basilicata	C(2008) 736 del 18/02/2008	33.576.657,28
Calabria	C(2007) 6007 del 29/11/2007	53.556.330,57
Campania	C(2007) 5712 del 20/11/2007	116.710.249,40
Puglia	C(2008) 737 del 18/02/2008	73.698.065,79
Sicilia	C(2008) 735 del 18/02/2008	98.938.336,20
Totale Regioni Convergenza		**376.479.639,24**
Rete Rurale Nazionale	C(2007) 3824del 14/08/2007	5.862.382,00
TOTALE ITALIA		**1.054.789.580,66**

12A11322

DECRETO 1° agosto 2012.

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, di cui al Regolamento CE n. 501/2008 (Dec. C(2010) 4312 del 29 giugno 2010) terza annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 23/2012).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 3/2008, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 501/2008, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 3/2008;

Vista la decisione della Commissione europea C(2010) 4312 del 29 giugno 2010, con la quale vengono approvati i programmi triennali di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0015208 del 5 luglio 2012, che quantifica in 2.196.470,00 euro il totale delle spese previste, per la terza annualità, relative ai n. 2 programmi di promozione presentati da organizzazioni italiane, di cui 1.098.235,00 euro a carico del bilancio comunitario ed euro 1.098.235,00, quale onere di parte nazionale, di cui euro 439.294,00 a carico dello Stato ed euro 658.941,00 a carico degli organismi proponenti;

Considerata la necessità di ricorrere per il predetto fabbisogno statale alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, si è già provveduto all'assegnazione delle precedenti annualità con propri decreti n. 33 del 5 novembre 2010 e n. 35 del 20 ottobre 2011;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 17 luglio 2012 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, presentati da organizzazioni italiane, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento CE n. 3/2008, è autorizzato per la terza annualità, un cofinanziamento statale di 439.294,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata all'AGEA - Organismo pagatore, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita nel presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Eventuali rettifiche apportate dalla Commissione europea alla quota comunitaria, dopo la chiusura del progetto, comportano una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva le procedure per il rimborso al Fondo di rotazione delle eventuali somme erogate in eccedenza rispetto alla quota di spettanza del Fondo stesso, come determinata a seguito delle rettifiche operate dalla Commissione europea.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'AGEA - Organismo pagatore, adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8 Economie e finanze, foglio n. 358

12A11323

DECRETO 1° agosto 2012.

Cofinanziamento nazionale dell'annualità 2012 relativa al programma di controllo dell'attività di pesca, di cui al regolamento CEE n. 2847/93 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 20/2012).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione di un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, nonché il regolamento CE n. 2371/02, relativo alla conservazione ed allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 861 del 22 maggio 2006 che, nell'istituire un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare, prevede, tra l'altro, una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese in materia di controllo, ispezione e sorveglianza della pesca per il periodo 2007-2013;

Visto il regolamento CE della Commissione n. 391 dell'11 aprile 2007 recante modalità di attuazione del regolamento (CE) 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell'ambito della politica comune della pesca;

Vista la decisione della Commissione n. 2012/294/UE del 25 maggio 2012 che, nel quantificare per l'Italia in 4.412.000,00 euro l'importo delle spese ammissibili per l'anno 2012 per l'applicazione di nuove tecnologie e reti informatiche (euro 3.412.000,00) e per l'installazione di dispositivi automatici di localizzazione (euro 1.000.000,00), nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca, stabilisce in 3.846.000,00 euro il relativo contributo finanziario comunitario. A fronte di tale contributo UE, la corrispondente quota di parte nazionale occorrente per la realizzazione delle suddette azioni ammonta a 566.000,00 euro;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 15412 dell'11 giugno 2012 che quantifica complessivamente in 566.000,00 euro per l'anno 2012 il fabbisogno finanziario nazionale per l'attuazione del programma di controllo dell'attività di pesca;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso la Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 17 luglio 2012, con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione delle azioni previste nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca è disposta, per l'anno 2012, una quota di cofinanziamento nazionale pubblico di euro 566.000,00 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come specificato nella tabella A allegata, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La predetta quota di euro 566,000,00 viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per gli interventi di cui al punto 1 dell'allegata tabella A e di quelle del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per gli interventi di cui al punto 2 della predetta tabella A.

3. Il Fondo di rotazione, di cui al punto 1, è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche apportate dalla Commissione europea alla quota comunitaria dopo la chiusura del programma comporteranno una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva le procedure per il rimborso al Fondo di rotazione delle eventuali somme erogate in eccedenza rispetto alla quota di spettanza del Fondo stesso, come determinata a seguito delle rettifiche operate dalla Commissione europea.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8 Economie e finanze, foglio n. 362

TABELLA A

Legge n. 183/1987: Cofinanziamento nazionale del programma comunitario di controllo dell'attività di pesca di cui al Regolamento CEE n.2847/93 - Anno 2012 (Decisione n. 2012/294/UE)

(Importi in euro)

Interventi	Contributo Comunitario Anno 2012	Fondo di rotazione legge n.183/1987 Anno 2012	Totale Anno 2012
1) **Fabbisogno del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura** per l'applicazione di nuove tecnologie e reti informatiche e per l'istallazione dispositivi automatici di localizzazione (allegati I e II della decisione n. 2012/294/UE)	3.600.000,00	400.000,00	4.000.000,00
2) **Fabbisogno del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto** per l'applicazione di nuove tecnologie e reti informatiche (allegato I della decisione n. 2012/294/UE)	246.000,00	166.000,00	412.000,00
TOTALE	**3.846.000,00**	**566.000,00**	**4.412.000,00**

12A11324

DECRETO 1° agosto 2012.

Cofinanziamento nazionale dei programmi di informazione e di promozione di ortofrutticoli freschi destinati al mercato interno ed ai paesi terzi, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 688 del 18 luglio 2011 che deroga per il 2011 al Regolamento (CE) n. 501/2008, Dec C (2011) 8145 del 15 novembre 2011, prima annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 21/2012).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 3/2008, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 501/2008, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 3/2008;

Visto il regolamento CE della Commissione n. 688 del 18 luglio 2011 che deroga per l'anno 2011 al Regolamento CE 501/2008, istituendo un calendario supplementare per presentare e selezionare i programmi di informazione e di promozione di ortofrutticoli freschi destinati al mercato interno ed ai paesi terzi;

Vista la decisione della Commissione europea C(2011) 8145 del 15 novembre 2011, con la quale vengono approvati i programmi triennali di informazione e di promozione degli ortofrutticoli freschi sul mercato interno e nei paesi terzi e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0008903 del 16 aprile 2012, che quantifica in 1.444.551,00 euro il totale delle spese previste, per la prima annualità, relative ai n. 2 programmi di promozione presentati da organizzazioni italiane, di cui 722.276,00 euro a carico del bilancio comunitario ed euro 722.275,00, quale onere di parte nazionale, di cui euro 288.910,00 a carico dello Stato ed euro 433.366,00 a carico degli organismi proponenti;

Considerata la necessità di ricorrere per il predetto fabbisogno statale alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 17 luglio 2012 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione degli ortofrutticoli freschi destinati al mercato interno ed ai paesi terzi, presentati da organizzazioni italiane, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento CE n. 3/2008 e dell'art 1 del Regolamento di esecuzione UE n. 688/2011, nonché della Decisione C(2011) 8145 del 15 novembre 2011, è autorizzato per la prima annualità, un cofinanziamento statale di 288.910,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata all'AGEA - Organismo pagatore, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita nel presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Eventuali rettifiche apportate dalla Commissione europea alla quota comunitaria, dopo la chiusura del progetto, comportano una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva le procedure per il rimborso al Fondo di rotazione delle eventuali somme erogate in eccedenza rispetto alla quota di spettanza del Fondo stesso, come determinata a seguito delle rettifiche operate dalla Commissione europea.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'AGEA - Organismo pagatore, adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8 Economie e finanze, foglio n. 361

12A11325

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 luglio 2012.

Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con D.P.R 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Visto l'art. 77 del citato Testo Unico che prevede l'adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente;

Visto il decreto dirigenziale emanato in data 20 gennaio 2009 dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale, con riferimento al periodo 1° luglio 2004-30 giugno 2006 ed al periodo 1° luglio 2006-30 giugno 2008, è stato aggiornato in euro 10.628,16 l'originario importo fissato dall'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/02;

Ritenuto di dover adeguare, per il periodo relativo al biennio 1° luglio 2008-30 giugno 2010 il predetto limite di reddito fissato in euro 10.628,16;

Rilevato che nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall'Istituto Nazionale di Statistica, risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad 1,3%;

Decreta:

L'importo di euro 10.628,16, indicato nell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/02, così come adeguato con decreto del 20 gennaio 2009, è aggiornato in euro 10.766,33.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2012

Il capo del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
SELVAGGI

Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2012
Registro n. 7 Giustizia, foglio n. 345

12A11308

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Glifopec».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 24 maggio 2012 dall'impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Setubal (Portogallo), Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato GLIFOPEC, contenete la sostanza attiva glifosate, uguale al prodotto di riferimento denominato Montana registrato al n. 14973 con D.D. in data 21 novembre 2011, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

- il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Montana registrato al n. 14973;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva glifosate;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Setubal (Portogallo), Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato GLIFOPEC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1-5-20-200;

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa:

Sapec Agro SA – Setubal – Portogallo.

Il prodotto suddetto è registrato al n.15431.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

GLIFOPEC

Diserbante per: Meli, Peri, Vite, Drupacee, Mandorli, Noce, Agrumi, Actinidie, Olivo, Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali, Ortaggi, Patata, Mais, Soia, Barbabietola da zucchero, Erba medica, Prati, Riso, Asparago, Terreni senza coltura, Stoppie di cereali, Incolti, Aree non destinate alle colture agrarie.

Formulazione: Concentrato Solubile (SL)

Composizione:
- Glifosate acido puro g. 30,8
(da sale isopropilamminico)
- Bagnanti ed inerti: quanto basta a ..... g. 100

Il contenuto di Glifosate acido equivalente è corrispondente a 360 g/l pari a 41 g. di Glifosate sale isopropilamminico per 100 g.di prodotto.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias - 2910-440 Setubal – Portogallo
Tel +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officina di produzione: SAPEC AGRO S.A., Setúbal, Portogallo

Taglie autorizzate: lt 1-5-20-200 Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale da tutelare, o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducano la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni**

MODALITÀ DI IMPIEGO
Generalità: il prodotto è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. Il prodotto non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente. Non possedendo efficacia di pre-emergenza, onde ottenere un diserbo duraturo ed evitare la nascita delle infestanti provenienti da seme, è necessario prima o dopo il trattamento con GLIFOPEC, intervenire con un'erbicida ad azione residuale. L'effetto visivo dell'azione di GLIFOPEC consiste in un ingiallimento ed in un appassimento graduale che si risolve con la devitalizzazione dell'infestante anche a livello dell'apparato radicale.

Attrezzature, volumi d'acqua e miscele: si raccomanda l'utilizzo di ugelli a specchio o a ventaglio e di operare a pressioni comprese tra 1 e 3 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. L'impiego di attrezzature a sgocciolamento, di tipo umettante o lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto, anche quando le infestanti sono vicine alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le pompe e i recipienti, risciacquandoli almeno tre volte prima di riutilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Impiegare preferibilmente volumi d'acqua fino a 300 l/ha.

Avvertenza: impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazione cadute entro 6 ore dal trattamento, taglio, pascolo, danneggiamento della vegetazione, siccità, freddo, attacchi parassitari o comunque da quei fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.

CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi: arancio, cedro, clementine, mandarino, limone, pompelmo, kumquat. Pomacee: melo, pero. Frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite e olivo (olive da olio: nella preparazione delle piazzole applicare il prodotto fino a 6 l/ha, almeno 7 giorni prima della raccolta).
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino. Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo (1-2 l/ha per il controllo delle infestanti in post-emergenza delle colture; l'applicazione deve essere fatta utilizzando speciali equipaggiamenti in modo da proteggere la coltura da eventuali fenomeni di deriva).
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto e il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti ed a goccia). Ortaggi. Mais (solo interfila, da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggere: prati (leguminose e graminacee), erba medica. Barbabietola da zucchero.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago.
Terreni senza coltura, prima e dopo la coltivazione di, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, sorgo, mais, riso, soia, cotone, tabacco, prati, vivai prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
Aree non destinate alle colture agrarie: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

Dosi d'impiego: le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata. Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1-2 l/100 litri d'acqua sulle annuali/bienni e di 2-5 l/100 litri di acqua sulle perenni. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità d'impiego raccomandate dal produttore. **Annuali e bienni.** 1.5 – 4 l/ha: *Alopecurus spp.* (Coda di topo), *Avena spp.* (Ave selvatica), *Hordeum murinum* (Orzo selvatico), *Lolium spp.* (Loietto), *Mercuria spp.* (Mercorella), *Poa spp.* (Fienarola), Riso crodo, *Ammi majus* (Sedano selvatico), *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Calendula spp.* (Calendula), *Chenopodium spp.* (Farinaccio), *Orobanche spp.* (Succiamele), *Portulaca spp.* (Porcellana), *Raphano spp.* (Ravanello Selvatico), *Senecio spp.* (Senecio), *Sinapis spp.* (Senape), *Stella spp.* (Centocchio), *Veronica spp.* (Veronica).

Perenni. 4 - 5 l/ha: *Agropyron repens* (Agropiro), *Carex spp.* (Carice), *Cirsium spp.* (Stoppione), *Euphorbia spp.* (Euforbia), *Glyceria spp.* (Gliceria), *Hipericum spp.* (Erba di San Giovanni), *Laersia oryzoides* (Serla), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Rum spp.* (Romice), *Sonchus spp.* (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorgo selvatico).
5 - 7 l/ha: *Alisma spp.* (Mestolaccio), *Asfodelus spp.* (Asfodelo), *Butomus spp.* (Fiorone), *Cyperus spp.* (Zigolo), *Ferula spp.* (Ferula), *Juncus spp.* (Giunco), *Nardus spp.* (Cervino), *Scirpus spp.* (Scirpo), *Sparganium spp.* (Sparganio), *Tussilago spp.* (Farfaraccio).
8 – 10 l/ha: *Agrostis spp.* (Cuppellini), *Allium spp.* (Aglio), *Artemisia spp.* (Artemisia), *Arundo spp.* (Canna), *Cynodon spp.* (Gramigna), *Erucleum spp.* (Panece), *Glechoma spp.* (Edera), *Oxalis spp.* (Acetosella), *Paspalum spp.* (Gramignone), *Phragmites spp.* (Cannuccia di Palude), *Pteridium spp.* (Felce), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Rubus spp.* (Rovo), *Tipha spp.* (Tifa), *Urtica spp.* (Ortica).
12 l/ha: *Aristolochia spp.* (Aristolochia), *Clematis spp.* (Clematide), *Convolvulus spp.* (Convolvolo), *Rubia peregrina* (Robbia selvatica).

Arbusti. 4 – 6 l/ha: *Acer spp.* (Acero), *Fraxinus spp.* (Frassino), *Genista spp.* (Ginestra), *Salix spp.* (Salice), *Sambucus spp.* (Sambuco), *Vaccinum spp.* (Mirtillo).
10 – 12 l/ha: *Calluna spp.* (Grecchia), *Cistus spp.* (Cisto), *Erica spp.* (Erica), *Lonicera spp.* (Caprifoglio).

Diserbo delle stoppie di cereali. Impiegare il prodotto su infestanti in vegetazione, sia dopo una coltura (in estate o in autunno), sia prima della coltura (in primavera); in questo secondo caso, la lavorazione del terreno e la semina può essere effettuata 2-3 settimane dopo il trattamento. Su Sorghetta e Gramignone sviluppati, usare una dose di 3.5-4 l/ha, mentre l'infestante è all'inizio della fioritura una dose di 3-3.5 l/ha.

Per il diserbo dell'olivo (olive da olio): per il controllo delle infestanti sopra indicate la dose massima di impiego è di 6 litri/ha (corrispondenti a 2,16 kg/ha di sostanza attiva).

Compatibilità. Non è raccomandata la miscelazione di GLIFOPEC con altri prodotti fitosanitari.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

Fitotossicità. Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive e arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti pre-trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI MELO, PERO, DRUPACEE E OLIVO DA OLIO ; 28 GIORNI PER VITE

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.......................

2012

12A11309

DECRETO 6 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Isomate C LR plus».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 23 aprile 2012 dall'impresa CBC (EUROPE) Ltd. con sede legale in *Nova* Milanese (MB), via E. Majorana, 2, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ISOMATE C LR plus contenente le sostanze attive (Z)-11-tetradecen-1-il acetato, (E,E)-8,10-dodecadien-1-olo, (Z)-9-tetradecen-1-il acetato, dodecan-1-olo, tetradecan-1-olo, uguale al prodotto di riferimento denominato Isomate C LR registrato al n. 11550 con D.D. in data 20 gennaio 2003 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 24 aprile 2012, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Isomate C LR registrato al n. 11550;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE relativa all'iscrizione delle sostanze attive feromoni di lepidotteri a catena lineare, nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per le sostanze attive componenti;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 agosto 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro il 31 agosto 2013, pena la revoca dell' autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, l'Impresa CBC (EUROPE) Ltd. con sede legale in *Nova* Milanese (MB), via E. Majorana, 2, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ISOMATE C LR plus con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato in confezioni da 100 e da 400 diffusori.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

Shin-Etsu Chemical Co, Ltd

Naoetsu Plant 28-1 Nishifukushima Kubiki-Mur, Nakakubiki-Gun Niigata, Giappone.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15415.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ISOMATE® C LR plus

Feromone per la lotta combinata contro *Cydia pomonella* (Carpocapsa), *Adoxophyes orana* (Capua), *Pandemis heparana* e altre tortrici ricamatrici con il metodo della confusione sessuale

COMPOSIZIONE: Diffusori composti da singolo capillare
(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol (Codlemone), Dodecan-1-ol, Tetradecan-1-ol, (Z)-9-Tetradecenyl acetate, (Z)-11-Tetradecenyl acetate: 240 mg
Supporto di materiale inerte

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: R36/38. Irritante per gli occhi e per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
S2. Conservare fuori dalla portata dei bambini - S13. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande – S20/21. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – S36/37. Indossare guanti e occhiali protettivi – S46. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

PRODOTTO FITOSANITARIO - Registrazione del Ministero della Salute n.

CONTENUTO NETTO: 400 diffusori

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE E DISTRIBUTORE:
CBC (EUROPE) Ltd. Ufficio di Milano Via E. Majorana, 2 - 20834 Nova Milanese (MB)

PRODOTTO DA:
ShinEtsu Chemical Co. Ltd. Naoetsu Plant, 28-1 Nishifukushima, Kubiki-Mur, Nakakubiki-Gun, Niigata, Giappone

ISTRUZIONI PER L'USO

Rispettare le seguenti indicazioni per non pregiudicare l'efficacia del prodotto

DOSAGGIO: 1000 diffusori/ettaro, rinforzare con aggiunte i bordi di confine ed eventualmente estendere l'applicazione oltre l'area del frutteto dove possibile.

METODO D'APPLICAZIONE: appendere o attorcigliare in modo lasco i diffusori nel terzo superiore dell'albero evitando l'esposizione diretta al sole. Non stringere eccessivamente per evitare la rottura del diffusore. Con piante di altezza superiore ai 4 metri si consiglia un'applicazione differenziata di 1/3 nella parte alta e 2/3 nella parte bassa della pianta.

EPOCA D'APPLICAZIONE: è fondamentale che i diffusori siano applicati prima dell'inizio del volo della generazione svernante. Nel caso di mancanza di dati certi, si raccomandano l'installazione precoce di trappole di monitoraggio e l'applicazione dei diffusori alle prime catture verificate. In climi moderati i diffusori rilasciano costantemente per almeno 150 giorni.

PRECAUZIONI: frutteti con basse popolazioni possono essere adeguatamente protetti con il metodo della confusione. In presenza di medie o alte popolazioni è necessario nei primi anni di applicazione predisporre una strategia combinata con insetticidi. Soprattutto all'inizio della stagione predisporre trattamenti abbattenti per ridurre le popolazioni e combinare gli effetti per un migliore controllo.
L'uso di insetticidi non pregiudica il funzionamento dei diffusori, è quindi possibile intervenire in qualsiasi momento.
Femmine fecondate provenienti da frutteti vicini o da altre fonti di infestazione possono causare danni non previsti. Ispezionare periodicamente i frutti per verificare eventuali attacchi ed intervenire con insetticidi dove e quando necessario.
Il miglior risultato si ottiene su frutteti di vasta superficie, e quando l'applicazione si esegue per grandi aree, non necessariamente con frutteti contigui. Si possono proteggere anche frutteti di piccola dimensione quando isolati e con bassa popolazione, ma è opportuno in questi casi aumentare il dosaggio per ridurre le perdite di concentrazione dovute all'influenza del vento. Si raccomanda di evitare l'uso su piccole superfici se confinanti o all'interno di altri frutteti.
Il feromone è più pesante dell'aria e tende a scendere verso il suolo, in terreni scoscesi o vicini a grandi vie di comunicazione è difficile mantenere un'adeguata concentrazione. In queste condizioni occorre predisporre siepi di contenimento o applicazioni differenziate secondo i casi, consultate un tecnico per una migliore valutazione.
La vita del diffusore può essere abbreviata da condizioni persistenti di temperature molto alte e venti forti, in queste condizioni può essere necessario aumentare i dosaggi o predisporre strategie combinate.

CONTROLLI: predisporre nei frutteti in confusione trappole di monitoraggio e verificare periodicamente (ogni settimana) l'assenza di catture, ciò al fine di stabilire se la concentrazione del feromone emesso è sufficiente.
Ispezionare periodicamente, ogni 1-2 settimane secondo il livello di rischio da carpocapsa, 500/1000 frutti suddivisi tra bordi e centro ed intervenire in caso di presenza di attacco altre il limite economico di danno.

CONSERVAZIONE: nell'imballo originale ed a temperatura non superiore a 5 °C il prodotto si conserva per 2 anni. Può essere conservato nelle celle destinate alla conservazione della frutta.

RESPONSABILITA' del FORNITORE: l'efficacia del prodotto dipende da vari fattori presenti durante e dopo la sua applicazione e dall'abilità di giudizio dell'utilizzatore nel riconoscere l'insorgere di infestazioni. La responsabilità del fornitore si limita alla conformità del prodotto con quanto dichiarato in etichetta.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L. n° 65/2003). Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .... 6 LUG. 2012

12A11310

DECRETO 6 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Taifun PPO»

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 19 maggio 2009 presentata dall'Impresa Agan Chemical Manifacturers Ltd, rappresentata in Italia dalla Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via G. Falcone 13, con sede legale in diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato TAIFUN PPO contenente la sostanza attiva glifosate;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute ed il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva Glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito al fascicolo FSG 0309 H-1, conforme all'Allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, presentato dall'Impresa Feinchemie Schwebda GmbH a sostegno dell'istanza di autorizzazione del proprio prodotto fitosanitario Glifogan Top MK, e che ne ha concesso specifico accesso;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 7 gennaio 2012 prot. 39260 e successiva in data 13 aprile 2012 prot. 12901 con le quali è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data del 7 gennaio 2012;

Vista la nota pervenuta in data 15 maggio 2012 da cui risulta che l'Impresa Agan Chemical Manifacturers Ltd, rappresentata in Italia dalla Makhteshim Agan Italia Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto TAIFUN PPO fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa dall'Impresa Agan Chemical Manifacturers Ltd, rappresentata in Italia dalla Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via G. Falcone 13,, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TAIFUN PPO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 100-200-250 - 500 - 700; L 1.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Kollant srl - Vigonovo (VE)

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14698.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

TAIFUN PPO

DISERBANTE AD AZIONE SISTEMICA PRONTO ALL'USO PER PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO, BALCONE, GIARDINO DOMESTICO

(soluzione acquosa pronto all'uso)

COMPOSIZIONE		
- GLIFOSATE acido puro		gr. 3 (= 30,3 g/l)
(da sale isopropilamminico)		
- Coformulanti	q.b. a	gr.100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

Autorizzazione del Ministero della Salute n. del

AGAN CHEMICAL MANIFACTURERS Ltd.
P.O.B. 262 - 77100 Ashdod - ISRAELE
rappresentata in Italia da
MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l.
Via Falcone, 13 - 24126 Bergamo
Tel. 035/328811

Stabilimento di produzione:
KOLLANT srl - Vigonovo (VE)
Distribuito da:
KOLLANT Spa – Padova

Taglie 100-200-250-500-750 ml; 1L

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE
TAIFUN PPO è un diserbante ad azione sistemica pronto all'uso. Il prodotto viene assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle perenni. Il prodotto non ha attività residua in quanto viene rapidamente degradato nel terreno.
Il prodotto agisce lentamente, soprattutto a basse temperature, e possono trascorrere 2-3 settimane prima che si evidenzino i risultati del trattamento.
Per evitare nascite di infestanti annuali successivamente all'intervento con il prodotto è necessario intervenire con diserbanti ad azione residuale.
Il prodotto è una formulazione pronta per l'uso da impiegare tal quale senza diluizione in acqua.

SETTORI DI IMPIEGO
TAIFUN PPO è efficace nel controllo delle infestanti delle piante floreali ed ornamentali da appartamento, balcone, giardino.

INFESTANTI CONTROLLATE
TAIFUN PPO è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie **monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, biennali o perenni.** Il prodotto è assorbito dalla parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Intervenire su infestanti in attiva crescita oppure quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. Regolare il getto verso le erbe infestanti da trattare ed irrorare su tutta la vegetazione fino a completa bagnatura. Bagnare uniformemente, evitando lo sgocciolamento, le infestanti da combattere. È necessario evitare che eventuali spruzzi della soluzione colpiscano l'apparato fogliare delle piante ornamentali.

AVVERTENZE: L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, ha efficacia ridotta. L'efficacia del prodotto può venire ridotta se intervengono piogge in prossimità del trattamento o se le malerbe vengono falciate prematuramente prima che il principio attivo abbia avuto modo di essere traslocato negli organi sotterranei delle infestanti in specie perennanti.

COMPATIBILITÀ
TAIFUN PPO si usa da solo.

Attenzione: da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presenza etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante , alle persone ed agli animali

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 6 LUG. 2012

TAIFUN PPO

DISERBANTE AD AZIONE SISTEMICA PRONTO ALL'USO PER PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO, BALCONE, GIARDINO DOMESTICO

(soluzione acquosa pronto all'uso)

COMPOSIZIONE

- GLIFOSATE acido puro gr. 3 (= 30,3 g/l)
  (da sale isopropilamminico)
- Coformulanti q.b. a gr.100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

Autorizzazione del Ministero della Salute n. del

AGAN CHEMICAL MANIFACTURERS Ltd.
P.O.B. 262 - 77100 Ashdod - ISRAELE
rappresentata in Italia da
MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l.
Via Falcone, 13 - 24126 Bergamo
Tel. 035/328811

Stabilimento di produzione:
KOLLANT srl - Vigonovo (VE)
Distribuito da:
KOLLANT Spa – Padova

Taglie 100 *ml*

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

"ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL..."

E 6 LUG. 2012

12A11314

DECRETO 5 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Popa Valentina Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Popa Valentina Mirela, nata a Stei (Romania) il giorno 18 luglio 1964, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Vasile Voiculescu" di Oradea nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 25 aprile 2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V, punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Vasile Voiculescu" di Oradea nell'anno 2011, dalla signora Popa Valentina Mirela, nata a Stei (Romania) il 18 luglio 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Popa Valentina Mirela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A11319

DECRETO 5 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Pacaleanu Neagoe Ionela Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Pacaleanu Ionela Ramona, nata a Curtea (Romania) il giorno 1° agosto 1987, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postlicea-

le Sanitaria “Carol Davila” di Pitesti nell’anno 2011, al fine dell’esercizio, in Italia, dell’attività professionale di infermiere;

Visto che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo Neagoe Ionela Ramona;

Visto il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome Pacaleanu;

Visto l’attestato di conformità rilasciato dall’Autorità competente rumena in data 11 luglio 2012 e relativa traduzione che certifica che l’interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall’art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell’allegato V, punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall’infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l’ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di “Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Carol Davila” di Pitesti nell’anno 2011, dalla signora Neagoe Ionela Ramona, coniugata Pacaleanu, nata a Curtea (Romania) il 1° agosto 1987 è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Neagoe Ionela Ramona, coniugata Pacaleanu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A11320

DECRETO 5 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Fumea Rotaru Diana, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare l’art. 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l’art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l’istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Fumea Diana, nata a Constanta (Romania) il giorno 4 giugno 1989, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico “George Emil Palade” di Constanta nell’anno 2011, al fine dell’esercizio, in Italia, dell’attività professionale di infermiere;

Visto che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo Rotaru Diana;

Visto il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome Fumea;

Visto l’attestato di conformità rilasciato dall’Autorità competente rumena in data 13 febbraio 2012 e relativa traduzione che certifica che l’interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall’art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell’allegato V, punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "George Emil Palade" di Constanta nell'anno 2011, dalla signora Rotaru Diana, coniugata Fumea, nata a Constanta (Romania) il 4 giugno 1989 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Rotaru Diana, coniugata Fumea è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A11321

DECRETO 8 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Lupu Costinel Eduard, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto l'articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 206 del 2007 concernente le condizioni per il riconoscimento;

Visti, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. LUPU Costinel Eduard, nato a Barbuletu (Romania) il giorno 21 maggio 1977, cittadino romeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "asistent medical" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Targoviste nell'anno 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in quanto la predetta domanda ha avuto per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di Servizi del 15 ottobre 2009;

Considerato che nella predetta seduta la Conferenza di Servizi ha rilevato la sussistenza di differenze tra la formazione professionale conseguita in Romania e la corrispondente formazione prevista in Italia per il conseguimento del titolo di infermiere;

Visto il decreto direttoriale in data 13 settembre 2010 trasmesso all'interessato con nota prot. n. DGRUPS 0039893-P in data 16 settembre 2010, con il quale il riconoscimento del titolo del richiedente è stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessato, in un tirocinio di adattamento della durata di 1 semestre, pari a 450 ore, o in una prova attitudinale nelle discipline infermieristiche dell'area critica.

Vista la nota in data 21 settembre 2010 con la quale il richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la nota in data 9 luglio 2012 con la quale l'Università degli Studi di Roma – Tor Vergata, ha comunicato l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "asistent medical" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Targoviste nell'anno 1998 dal sig. LUPU Costinel Eduard, nato a Barbuletu (Romania) il giorno 21 maggio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2.

Il sig. LUPU Costinel Eduard è autorizzato a esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11294

DECRETO 9 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cojocariu Marieta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Cojocariu Marieta nata a Suceava (Romania) il giorno 2 agosto 1968, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 31 maggio 2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2010, dalla signora Cojocariu Marieta, nata a Suceava (Romania) il 2 agosto 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Cojocariu Marieta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che

provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11311

DECRETO 10 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Gerasimos Sinnis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 28 settembre 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Gerasimos Sinnis, nato a Atene (Grecia) il giorno 1° settembre 1973, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Ορθοπεδική" rilasciato in data 23 maggio 2012 dalla Repubblica Ellenica -Regione di Attica - Grecia - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

Preso atto che il sig. Gerasimos Sinnis è titolare di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università degli Studi di Bologna in data 29 ottobre 2001 e della abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna nella prima sessione dell'anno 2002;

Preso atto che il sig. Gerasimos Sinnis non risulta iscritto in Italia presso un ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Ορθοπεδική" rilasciato dalla Repubblica Ellenica - Regione di Attica - Grecia - in data 23 maggio 2012 al sig. Gerasimos Sinnis, nato a Atene (Grecia) il giorno 1° settembre 1973, di cittadinanza greca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 2.

Il sig. Gerasimos Sinnis in virtù dei titoli conseguiti in Italia citati in premessa, ad avvenuta iscrizione presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2012

p. il direttore generale: PARISI

12A11316

DECRETO 10 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Robin Jeremiah Schelin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 31 luglio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Robin Jeremiah Schelin, nato a Bottnaryd (Svezia) il giorno 23 ottobre 1984, di cittadinanza svedese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Apotekarexamen" rilasciato in data 2 agosto 2011 dalla Uppsala Universitet - Svezia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Apotekarexamen" rilasciato dalla Uppsala Universitet - Svezia - in data 2 agosto 2011 al sig. Robin Jeremiah Schelin, nato a Bottnaryd (Svezia) il giorno 23 ottobre 1984, di cittadinanza svedese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

Il sig. Robin Jeremiah Schelin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2012

p. il direttore generale: PARISI

12A11317

DECRETO 12 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Kannankery Xavier Mary Sebi (alias Mary Sebi K.X.), di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la Sigra Kannankery Xavier Mary Sebi, nata a Kumbalanghi-Kerala (India) il giorno 20 aprile 1979, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito in India nell'anno 2006, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di Mary Sebi K.X.;

Vista la Dichiarazione di Valore rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Mumbai in data 24 agosto 2011 dalla quale si rileva che la Sigra Kannankery Xavier Mary Sebi (alias Mary Sebi K.X.) ha conseguito in India il titolo di cui trattasi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2006 presso la «School of Nursing, Lourdes Hospital» di Kochi, Ernakulam (India) dalla Sigra Mary Sebi K.X. nata a Kumbalanghi-Kerala (India) il giorno 20 aprile 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La richiedente, la Sigra Kannankery Xavier Mary Sebi (alias Mary Sebi K.X.), è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11312

DECRETO 12 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Augustine Sherly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Visto il decreto direttoriale DGRUPS/IV/12643 in data 22 marzo 2005, con il quale è stato riconosciuto il titolo "Infermiera", conseguito in India nel 1993 dalla Sigra Augustine Sherly, nata a Mavady-Kerala il 19 febbraio 1964;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sigra Augustine Sherly si sia iscritto all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sigra Augustine Sherly in data 13 luglio 2012;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della medesima Direzione per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 1993 presso la «Marian Medical Centre» di Palai (India) dalla Sigra Augustine Sherly, nata a Mavady-Kerala (India) il giorno 19 febbraio 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La Sigra Augustine Sherly, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11313

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 ottobre 2012.

Riconoscimento del Consorzio volontario di tutela Vini del Trentino e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC Trentino, Trento, Teroldego Rotaliano, Casteller e Valdadige.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1 agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio volontario di tutela Vini del Trentino con sede legale in Trento – Via Segantini, n. 23, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17;

Considerato che le DOC Trentino, Trento, Teroldego Rotaliano, Casteller, Lago di Caldaro o Caldaro e Valdadige sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del d.lgs 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio volontario di tutela Vini del Trentino alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio volontario di tutela Vini del Trentino attraverso le dichiarazioni degli organismi di controllo Valoritalia Spa, di cui alla nota prot. 10/Peschiera/2012/8797 del 31 luglio 2012; della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Trento di cui alle note prott. n. 22965/11.9 del 22 agosto 2012 e n. 25415/11.5 del 20 settembre 2012 e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, di cui alla nota prot. n. L/LF/CP/as/11.9/0026507 del 22 agosto 2012;

Considerato che il Consorzio volontario di tutela Vini del Trentino ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e al comma 4 del D. Lgs. 61/2010 esclusivamente per le DOC Trentino, Trento, Teroldego Rotaliano, Casteller e Valdadige, nonché il rispetto delle prescrizione di cui al DM 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio volontario di tutela Vini del Trentino ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D. Lgs. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del D. Lgs. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC Trentino, Trento, Teroldego Rotaliano, Casteller e Valdadige;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio volontario di tutela Vini del Trentino con sede legale in Trento – Via Segantini, n. 23, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio volontario di tutela Vini del Trentino è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per le DOC Trentino, Trento, Teroldego Rotaliano, Casteller e Valdadige, iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118 quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni Trentino, Trento, Teroldego Rotaliano, Casteller e Valdadige.

Art. 3.

1. Il Consorzio volontario di tutela Vini del Trentino non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal DM 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni Trentino, Trento, Teroldego Rotaliano, Casteller e Valdadige, ai sensi dell'art. 118 vicies, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 ottobre 2012

Il direttore generale: SANNA

12A11306

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 17 ottobre 2012.

Rettifica al decreto n. 41901 del 20 dicembre 2004, relativo a beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 41901 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 2004, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'INAIL dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso istituto con elenchi trasmessi con nota prot. n. 43/usc./2004 del 20 dicembre 2004;

Visti i decreti emanati dal direttore dell'Agenzia del demanio con i quali sono state apportate rettifiche relative all'esatta identificazione catastale e alla corretta indicazione di alcuni immobili ricompresi nell'allegato A al decreto direttoriale n. 41901 del 20 dicembre 2004 e precisamente: decreto n. 20007 del 23 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2007; decreto n. 51438 del 21 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2008; decreto n. 24127 del 18 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2011; decreto n. 39365 del 15 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2011, n. 301;

Vista la nota prot. n. 2012/782INT/DAO-PP-FI del 14 settembre 2012 ed i relativi allegati, con la quale la Direzione area operativa dell'Agenzia del demanio, a seguito di ulteriori accertamenti dalla stessa effettuati in ragione delle proprie competenze d'ufficio e su iniziativa dell'ente già proprietario, ha richiesto di procedere alla rettifica del decreto n. 41901 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 2004, per quanto concerne l'esatta identificazione catastale e la corretta indicazione dell'indirizzo di alcuni immobili ivi individuati, senza incidere sul perimetro dei medesimi, come attestato dall'INAIL;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato A facente parte integrante del decreto n. 41901 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:
Art. 1.

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato nell'allegato A del decreto n. 41901 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 20 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004, pag. 81 e 82, come sito **in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 60, foglio 38, mappale 187, sub 25, 025, 016, 024, 025, 017, 011, 25, 25, 025, 25, 25, 25, 1, 25, 025, 25,** sono:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Tipo catasto	Foglio	Particella	Subalterno
INAIL14	Calabria	Catanzaro	Catanzaro	Via Vittorio Veneto Via Azaria Tedeschi Via Saverio Papandrea	58, 60 1 1 snc	Catasto Fabbricati	38	187	1,11,16,17, 24,25

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato nell'allegato A del decreto n. 41901 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 20 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004, pag. 86, 87, 88 e 89, come sito in **Torino, C.so Orbassano n. 366, foglio 98, mappale 291, sub 006, 006, 006, 006, 006, 006, 006, 003, 002, 093, 108, 107, 106, 105, 133, 103, 101, 100, 099, 098, 097, 096, 132, 094, 121, 092, 091, 090, 089, 088, 087, 086, 085, 084, 083, 082, 081, 080, 095, 139, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 134, 135, 136, 109, 126, 120, 123, 131, 130, 129, 137, 127, 138, 079, 125, 102, 124, 140, 122, 128, 027, 042, 030, 021, 022, 023, 024, 037, 026, 045, 041, 028, 029, 040, 039, 038, 019, 025, 010, 018, 017, 016, 015, 014, 013, 012, 043, 104, 044, 078, 009, 008, 007, 020, 046, 036, 011, 070, 047, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 060, 069, 059, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 068, 052, 035, 034, 033, 032, 031, 048, 049, 061, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 050, 004, 005,** sono:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Tipo catasto	Foglio	Particella	Subalterno
INAIL09	Piemonte	Torino	Torino	Corso Orbassano strada privata	366, 366/A, 366/B snc	NCEU	98	291	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14 15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30,31,32, 33,34,35,36,37,38, 39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,50, 51,52,53,54,55,56,57, 58,59,60,61,62,63,64, 65,66,67,68,69,70, 71,72,73,74,75,76, 77,78,79,80,81,82,83,84, 85,86,87,88,89,90,91,92, 93,94,95,96,97,98,99, 100,101,102,103,104, 105,106,107,108,109, 110,111,112,113,114, 115,116,117,118,119, 120,121,122,123,124,125, 126,127,128,129,130,131, 132,133,134,135,136, 137,138,139,140

➢ L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato nell'allegato A del decreto n. 41901 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 20 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004, pag. 90, nel seguente modo:

➢

Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
Sardegna	Cagliari	Cagliari	Via Nuoro	50	18	5749	4 003 4 4 4 4 4
					18	5749	002, 003, 004, 002, 002, 004, 004, 004, 4

sono:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Tipo catasto	Foglio	Particella	Subalterno
INAIL13	Sardegna	Cagliari	Cagliari	Via Nuoro	46, 48, 50, 52	Catasto Fabbricati	A/18	5749	1,2,3,4,5,6,7,8,9

➢ L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato nell'allegato A del decreto n. 41901 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 20 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004, pag. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 nel seguente modo:

➢

Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	Foglio	Mappale	Subalterno
Sicilia	Palermo	Palermo	Via del Fante Complesso tre Torr	30		
				30	2433	023, 050, 024, 051, 025, 052, 026, 053, 027, 054, 028, 055, 029, 056, 030, 057, 031, 058, 032, 059, 033, 060, 034, 061, 035, 062, 036, 063, 037, 064, 038, 065, 039, 066, 040, 067, 041, 068, 042, 069, 043, 070, 044, 071, 045, 072, 046, 073, 047, 074, 048, 075, 049
				30	2432	036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056,

						057, 058, 059, 060, 061, 114, 088, 115, 089, 116, 090, 117, 091, 118, 092, 119, 093, 120, 094, 121, 095, 122, 096, 123, 097, 124, 098, 125, 099, 126, 100, 127, 101, 128, 102, 129, 103, 130, 104, 131, 105, 132, 106, 133, 107, 134, 108, 109, 135, 110, 136, 111, 137, 112, 138, 113, 139, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087
				30	2431	040
				30	2433	084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 010, 011, 012
				30	2432	150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 035, 034, 033, 032, 031, 030, 029, 028, 027, 026, 025, 024, 023, 022, 021, 020, 019, 018, 017, 016, 015, 012, 011
				30	2431	035
				30	2433	079, 080, 081, 082, 083, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101,

						100, 099, 098, 097
				30	2432	142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 172, 174, 177, 179, 173, 175, 178, 176, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 206
				30	2431	011, 019, 037, 013, 025, 023, 018, 017, 016, 014, 015, 020, 022, 033, 030, 027, 012, 026, 034, 028, 029, 024, 031, 036, 032, 021
				30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30		
				30	2431	1
				30	2430	10
				30	2431	154, 155, 156, 158, 131, 153, 133, 137, 134, 135, 136, 138, 132, 151, 152, 150, 144, 128, 129, 130, 148, 147, 127, 145, 140, 142, 141, 143, 146, 149, 125, 124, 123, 126, 157, 178
				30 30		
				30	2431	010, 009, 1
				30 30 30 30 30 30		
				30	2431	01

sono:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Tipo catasto	Foglio	Particella	Subalterno
INAIL06	Sicilia	Palermo	Palermo	Via del Fante	58	Catasto Fabbricati	30	2431	1, 9,10, 15, 16, 88, 122, 123, 124,125,126,127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 198

- L’esatta e completa identificazione catastale e l’esatto indirizzo dell’immobile individuato nell’allegato A del decreto n. 41901 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 20 dicembre 2004*,* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004, pag. 99 e 100, come sito **in Firenze, via Maurizio Bufalini n. 7/9, foglio 166, mappale 65, sub 010, 001, 009, 005, 008, 011, 002, 007, 004, 003, 2,** sono:
-

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Tipo catasto	Foglio	Particella	Subalterno
INAIL15	Toscana	Firenze	Firenze	Via Maurizio Bufalini	7,9	Catasto Fabbricati	166 166	65 graffate 181	500 500
							166	65	501
							166	65	502
							166 166	65 graffate 181	503 501

- L’esatta e completa identificazione catastale e l’esatto indirizzo dell’immobile individuato nell’allegato A del decreto n. 41901 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 20 dicembre 2004*,* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004, pag. 100, 101 e 102, nel seguente modo:
-

Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
Valle D’Aosta	Aosta	Aosta	Corso Padre Lorenzo	18	43	160	011, 013, 018, 019,
					43	60	010
					43	160	009, 008, 014, 021, 017, 015, 020, 016, 012,
					43	160	
					43	160	
					43	160	013, 013, 018, 018, 019, 019,

					43	160	
					43	60	
					43	160	
					43	160	
					43	160	
					43	160	
					43	160	014
					43	160	
					43	160	021, 020,
					43	60	
					43	160	
					43	160	017, 017
					43	160	
					43	160	
					43	160	
					43	160	
					43	160	012, 012, 020, 025, 024, 24, 027, 028, 032
					43	60	005
					43	160	003, 32, 004, 032
					43	160	
					43	160	021
					43	60	
					43	160	002, 021
					43	160	
					43	160	
					43	160	
					43	160	
					43	160	
					43	160	001, 001, 001
					43	160	
					43	60	
					43	160	31, 33, 30, 33, 23, 001, 29, 001

sono:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Tipo catasto	Foglio	Particella	Subalterno
INAIL12	Valle D'Aosta	Aosta	Aosta	Corso Padre Lorenzo Viale Frederic Chabod	18 2	Catasto Fabbricati	43	160	29, 33, 53, 60

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato nell'allegato A del decreto n. 41901 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 20 dicembre 2004*,* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004, pag. 102, nel seguente modo:
-

Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
Veneto	Venezia	Venezia	Santa Croce	706/7/8/10/11/12/13/714	11	1643	009, 003, 006, 008, 004, 007, 005, 0A2,
					11	427	007
					11	1643	002
					11	1643	
					11	427	0A3
					11	1643	002
					11	427	4
					11	1643	
					11	1643	
					11	1643	
					11	1643	002
					11	1643	
					11	1643	001
					11	1643	
					11	1643	001
					11	1643	0B1
					11	1643	
					11	1643	0A1
					11	1643	0A2

sono:

Codice scheda	**Regione**	**Provincia**	**Comune**	**Indirizzo**	**n. civico**	**Tipo catasto**	**Foglio**	**Particella**	**Subalterno**
INAIL10	Veneto	Venezia	Venezia	Sestiere di Santa Croce		Catasto Fabbricati	VE/11	427	1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
				Fondamenta S. Simeone Piccolo	710, 711, 712, 713, 714			1441 1643	1, 2 11, 12, 13, 14, 15, 23
				Campiello della Comare	709, 710			1644	4, 5
				Calle Nuovo di S. Simeone	706, 707, 708			1764	1, 2, 3, 4

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2012

Il direttore: SCALERA

12A11364

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DEL DEMANIO

Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ORGANIZZAZIONE - PERSONALE

Capo I

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Agenzia, l'assunzione, lo sviluppo e la formazione del personale, le competenze ed i poteri delle strutture e detta disposizioni sulla contabilità in attuazione dell'art. 1 dello Statuto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11.03.2010.

Capo II

PRINCIPI GENERALI

Art. 2.

Principi di organizzazione e funzionamento

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia del Demanio si ispirano ai seguenti principi:

a) adozione di criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di imparzialità, trasparenza e pubblicità;

b) ordinamento interno delle strutture diretto a raggiungere la massima efficienza e flessibilità al fine di rispondere alle esigenze strategiche dell'Agenzia, favorendo il decentramento delle responsabilità operative;

c) adozione di soluzioni organizzative che privilegino il lavoro per processi e in team e la gestione per progetti per le attività a termine di carattere innovativo e di particolare rilevanza e complessità, con la chiara individuazione degli obiettivi e delle responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale;

d) soddisfacimento delle necessità degli utenti e semplificazione dei rapporti con i privati.

Art. 3.

Principi di trasparenza dell'azione amministrativa

1. L'Agenzia svolge la propria attività secondo i principi della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni ed è dotata di un proprio regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2007. Si uniforma, inoltre, alle disposizioni del Codice della Privacy per quanto attiene la tutela dei dati personali.

Art. 4.

Controllo e patrocinio legale

1. L'Agenzia è sottoposta al controllo dalla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Al Magistrato delegato al controllo si applicano, per quanto riguarda il trattamento di missione, le disposizioni previste per il personale dell'Agenzia con qualifica dirigenziale.

2. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni. I rapporti con l'Organo legale sono regolati da convenzione.

Capo III

ORGANIZZAZIONE

Art. 5.

Struttura organizzativa

1. Sono organi dell'Agenzia il Direttore dell'Agenzia, il Comitato di Gestione e il Collegio dei Revisori dei conti che esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

2. L'Agenzia si articola in strutture centrali e in strutture territoriali.

3. Le competenze delle strutture ed i poteri attribuiti ai responsabili di ciascuna struttura sono definiti dal presente regolamento.

4. Gli incarichi di Direttore delle strutture centrali e territoriali sono deliberati dal Comitato di Gestione.

5. I Direttori delle strutture centrali e territoriali designano un dirigente, o un quadro in possesso delle necessarie competenze professionali, al fine di compiere gli atti di ordinaria amministrazione in caso di loro assenza o impedimento temporaneo.

Art. 6.

Strutture centrali

1. A livello centrale operano alle dirette dipendenze del Direttore dell'Agenzia le seguenti strutture:

Direzione Centrale Pianificazione, Sistemi, Risorse e Organizzazione, che cura e garantisce l'operatività dei sistemi di supporto al governo e di supporto al funzionamento dell'Agenzia, presidiando, sulla base delle indicazioni strategiche del Direttore dell'Agenzia, le attività di pianificazione triennale, di elaborazione del budget e di controllo di gestione, di sviluppo e conduzione dei sistemi informativi, di acquisizione, sviluppo e gestione delle risorse umane, della contrattazione collettiva e delle relazioni industriali, di evoluzione del modello organizzativo dell'Agenzia, nonché la gestione del servizio di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro in adempimento agli obblighi previsti dalla legge.

Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato, che cura la gestione e amministrazione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato affidato, la gestione dei fabbisogni logistici della Pubblica Amministrazione, nonché la gestione amministrativa e tecnica dei beni conferiti ai fondi immobiliari attraverso l'indirizzo, il coordinamento e la verifica dell'azione delle strutture territoriali e nel rispetto dei criteri di trasparenza, correttezza ed efficienza.

Direzione Centrale Strategie, Progetti di Valorizzazione e Partecipazioni, che cura le strategie di azione dell'Agenzia e i rapporti istituzionali relativi allo sviluppo e alla verifica di fattibilità delle iniziative finalizzate alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà degli Enti territoriali e non territoriali; fornisce inoltre supporto al Direttore dell'Agenzia per il coordinamento intersettoriale della medesima, delle strategie immobiliari ed economico-finanziarie e in materia di relazioni istituzionali e internazionali e cura lo sviluppo di progetti, iniziative e modalità innovative dell'Agenzia e la definizione delle politiche per la gestione della conoscenza, la razionalizzazione e la standardizzazione delle informazioni relative al patrimonio immobiliare in gestione.

Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati, che cura lo svolgimento delle attività connesse al ruolo affidato all'Agenzia dall'art. 12 del decreto-legge n. 98/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge n. 111/2011 (cosiddetto "Manutentore Unico"), sia sotto il profilo tecnico che gestionale amministrativo, la gestione del patrimonio immobiliare dell'Agenzia o ad essa in uso ed il governo delle politiche relative agli approvvigionamenti, alle gare e ai contratti, compresa l'attività inerente i veicoli confiscati in via amministrativa. Infine, la Direzione Centrale cura la gestione dei beni confiscati, compresi quelli alla criminalità organizzata fino al definitivo passaggio degli stessi alla Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, e cura altresì le attività connesse all'amministrazione dei beni di cui al decreto legislativo n. 109/07 recante disposizioni di contrasto al terrorismo internazionale.

Direzione Coordinamento Normativo, Contenzioso, Organi Statutari e Relazioni con gli Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale, con compiti di supporto al Direttore dell'Agenzia nel coordinamento e indirizzo dell'Agenzia in materia di normativa e relazioni istituzionali e di supporto alle attività del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori dei conti e, infine di supporto al Direttore dell'Agenzia nei rapporti con gli Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale e le principali istituzioni pubbliche e private; cura il contenzioso attivo e passivo relativo alla gestione degli immobili del patrimonio dello Stato affidato.

Direzione Amministrazione e Finanza, con compiti relativi alla rilevazione e registrazione dei fatti amministrativi e contabili, anche attraverso un'attività di controllo nei confronti delle strutture e delle linee di attività, alla predisposizione del bilancio, ordinario e consolidato, alla pianificazione e gestione finanziaria, all'assolvimento degli adempimenti tributari e fiscali di competenza e al supporto al Direttore dell'Agenzia nella elaborazione di indirizzi per le attività dell'Agenzia sulla base di analisi economico-finanziarie.

Comunicazione Esterna, con compiti relativi al presidio delle attività di comunicazione esterna al fine di garantire una comunicazione coerente con le linee generali di posizionamento dell'immagine dell'Agenzia e con il piano strategico di comunicazione definiti dal vertice.

Internal Auditing, con compiti finalizzati a garantire, in coerenza con il proprio mandato, la valutazione sull'adeguatezza del Sistema del Controllo Interno per la gestione dei rischi e il raggiungimento degli obiettivi aziendali, identificando interventi volti al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione nonché della correttezza e trasparenza gestionale e dell'osservanza di leggi e regolamenti, contribuendo ad assicurare la conformità dell'azione amministrativa dell'Ente.

2. I responsabili delle Direzioni Centrali assumono la denominazione di Direttori Centrali dell'Agenzia del Demanio.

3. Nell'ambito della Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato e della Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati, è istituita la posizione di Vicedirettore con deleghe specifiche su tematiche di particolare rilievo professionale od operativo.

Art. 7.

Strutture territoriali

1. La struttura territoriale dell'Agenzia si articola in 16 Direzioni Regionali, di cui 12 con competenza su una singola regione e 4 con competenza su due regioni.

2. Le Direzioni Regionali, che riportano gerarchicamente alla Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato e funzionalmente alle altre strutture centrali, sono le seguenti:

Direzione Regionale Abruzzo e Molise con sede a Pescara e ufficio a Campobasso;

Direzione Regionale Calabria con sede a Catanzaro e ufficio a Reggio Calabria;

Direzione Regionale Campania con sede a Napoli;

Direzione Regionale Emilia Romagna con sede a Bologna;

Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia con sede a Udine;

Direzione Regionale Lazio con sede a Roma;

Direzione Regionale Liguria con sede a Genova;

Direzione Regionale Lombardia con sede a Milano;

Direzione Regionale Marche con sede a Ancona;

Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta con sede a Torino;

Direzione Regionale Puglia e Basilicata con sede a Bari e uffici a Lecce e Matera;

Direzione Regionale Sardegna con sede a Cagliari e ufficio a Sassari;

Direzione Regionale Sicilia con sede a Palermo e ufficio a Catania;

Direzione Regionale Toscana e Umbria con sede a Firenze e uffici a Livorno e Perugia;

Direzione Regionale Trentino Alto Adige con sede a Bolzano/Bozen;

Direzione Regionale Veneto con sede a Venezia e ufficio a Vicenza.

3. L'organizzazione interna alle Direzioni Regionali si basa sull'integrazione delle attività per processi, sullo sviluppo delle professionalità, sulla valorizzazione delle conoscenze e competenze specialistiche e sulla promozione del lavoro di squadra.

Art. 8.

Controllo interno

1. Il controllo interno sulla correttezza delle attività e sul regolare rispetto delle disposizioni contabili e amministrative è assicurato:

dal Collegio dei Revisori dei conti con riferimento a quanto previsto dall'art. 2403 del codice civile;

dall'Organismo di Vigilanza, istituito in analogia a quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 231/01, che è responsabile della corretta attuazione del Modello organizzativo adottato dall'Agenzia in relazione alla responsabilità amministrativa. L'Organismo riporta periodicamente i risultati della propria attività al Comitato di Gestione, al Direttore dell'Agenzia e al Collegio dei Revisori dei conti con le modalità specificate nel Modello organizzativo;

dalla Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato in materia di corretta applicazione di norme e disposizioni riguardanti i processi operativi delle strutture territoriali;

da Internal Auditing, che lo esercita secondo lo specifico Mandato deliberato dal Comitato di Gestione;

dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili che lo esercita con le modalità e le procedure di cui al regolamento approvato dal Comitato di Gestione;

dal Direttore Centrale Pianificazione, Sistemi, Risorse e Organizzazione, a cui è attribuito il ruolo di Datore di lavoro, in materia di sicurezza dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e la gestione e il trattamento dei dati informatici;

dai Responsabili del trattamento dei dati personali nominati dal Direttore dell'Agenzia nonché dagli Incaricati al trattamento designati ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali;

dal Dirigente responsabile della comunicazione esterna per i contenuti del sito aziendale;

dalla Segreteria di Sicurezza operante presso la Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati presieduta da un dirigente per la custodia dei documenti secretati;

dalla Società di Revisione in materia di controllo contabile secondo le modalità descritte nell'art. 31 del presente Regolamento di amministrazione e contabilità.

Capo IV

PERSONALE

Art. 9.

Relazioni sindacali

1. L'Agenzia stipula con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente non dirigente ed aderisce, per il personale dirigente, al Contratto collettivo nazionale delle aziende produttrici di beni e servizi.

2. Le regole delle relazioni sindacali tra l'Agenzia e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sono definite nel rispetto del contratto collettivo e delle norme di legge.

Art. 10.

Dirigenza

1. I dirigenti sono responsabili degli obiettivi loro assegnati ed assicurano il rispetto degli indirizzi e l'attuazione delle direttive dei vertici dell'Agenzia.

2. I dirigenti, disponendo dei necessari poteri di coordinamento e controllo, sono responsabili della gestione del personale e delle risorse finanziarie finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati e di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità e dai documenti organizzativi interni in relazione allo specifico ruolo assegnato.

3. La retribuzione dei dirigenti è commisurata alla responsabilità ed al livello del posto di funzione loro assegnati. L'Agenzia utilizza uno strumento di classificazione delle posizioni organizzative correlate a fasce retributive che costituiscono i riferimenti principali per i trattamenti retributivi individuali dei dirigenti cui concorrono, inoltre, la costante qualità della prestazione rilevabile dagli strumenti di gestione adottati, di cui all'art. 15, comma 1 del presente regolamento, ed il consolidamento delle capacità professionali richieste dal ruolo assegnato.

Art. 11.

Accesso alla dirigenza

1. L'Agenzia nella sua struttura organizzativa prevede delle posizioni di responsabilità, coordinamento e controllo di livello dirigenziale. L'accesso alla dirigenza è determinato dall'Agenzia in base alla comprovata competenza ed esperienza professionale dei candidati.

Art. 12.

Selezione e assunzione del personale non dirigente

1. La ricerca e la selezione del personale si conformano a criteri e modalità di trasparenza, pubblicità e imparzialità, secondo procedure individuate con appositi provvedimenti.

2. In particolare, la ricerca, selezione e assunzione di personale non dirigente si articola in diverse fasi a partire dalla pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia e altre forme di pubblicità di un annuncio di ricerca di personale contenente il profilo di selezione a copertura della specifica posizione; ricevute le candidature viene effettuato uno screening delle stesse verificando la rispondenza al profilo di selezione e sono individuati i curricula da sottoporre ad ulteriori approfondimenti con gli interessati; i candidati ritenuti idonei sono, quindi, sottoposti ad un colloquio conoscitivo attitudinale, attraverso test e intervista, e ad un colloquio tecnico a cura di una commissione esaminatrice, specificatamente nominata e composta da referenti della Direzione Centrale Pianificazione, Sistemi, Risorse e Organizzazione e delle funzioni competenti per area gestionale di riferimento della posizione da coprire; valutata l'adeguatezza professionale dei candidati in relazione al profilo di selezione, la commissione esaminatrice identifica il candidato cui proporre l'assunzione attraverso l'invio della lettera di impegno, contenente le condizioni contrattuali minime e il tempo di validità della medesima; l'*iter* si conclude con la firma del contratto di lavoro dipendente con l'Agenzia da parte del candidato selezionato.

Art. 13.

Formazione

1. L'Agenzia si avvale della formazione come strumento fondamentale per accrescere il livello delle competenze del proprio personale al fine di migliorarne le prestazioni nell'ambito delle posizioni organizzative di appartenenza e sviluppare le potenzialità di ricoprire incarichi diversi, anche di livello professionale più elevato nonché adeguarne le competenze in relazione a evoluzioni della strategia aziendale.

2. L'Agenzia promuove ed attua interventi specifici di formazione nell'ambito di piani annuali, utilizzando anche modalità avanzate di erogazione, in un'ottica di integrazione con gli altri sistemi di gestione e di diffusione delle conoscenze.

3. L'Agenzia cura la gestione e l'aggiornamento dei curricula del personale dirigente e non dirigente come strumento per le attività di gestione e sviluppo del personale.

Art. 14.

Gestione e sviluppo del personale

1. L'Agenzia si ispira ai seguenti principi per la gestione e lo sviluppo del personale:

a) centralità delle persone: l'Agenzia, per la tipologia di attività che svolge, ha il suo principale asset nelle competenze e nei comportamenti delle sue persone; ne deriva che massima attenzione viene posta su di esse in tutte le fasi della vita aziendale (selezione, inserimento, formazione, sviluppo, gestione, cessazione);

b) riconoscimento del merito: l'orientamento ai risultati e alla cura delle risorse umane ha come conseguenza una politica meritocratica di sviluppo che riconosce gli effettivi meriti (in termini di risultati e di comportamenti) e quindi premia in maniera selettiva le persone in funzione del diverso contributo offerto;

c) selettività e differenziazione nei percorsi di sviluppo: il riconoscimento del diverso contributo apportato all'Agenzia e del diverso potenziale di sviluppo delle persone determina i percorsi di sviluppo individuali;

d) mobilità professionale: una dimensione particolarmente rilevante delle politiche di sviluppo in Agenzia è l'utilizzo della mobilità professionale sia in senso verticale (inteso come crescita di responsabilità), sia in senso orizzontale (inteso come ampliamento della professionalità e delle competenze). La mobilità territoriale, inoltre, è intesa come strumento di diversificazione e ampliamento dell'esperienza professionale. Nell'ambito di tale principio sono adottate politiche di avvicendamento negli incarichi di responsabilità dirigenziale delle strutture;

e) responsabilizzazione personale: la responsabilità primaria dello sviluppo delle persone (inteso sia come accrescimento delle competenze che come avanzamento nella carriera) è in primo luogo delle persone stesse, che sono supportate in questo percorso dal proprio capo, dalla Direzione Centrale Pianificazione, Sistemi, Risorse e Organizzazione e dall'Agenzia nel suo complesso, in funzione delle opportunità e necessità aziendali.

Art. 15.

Valutazione del personale

1. Nell'ambito delle politiche di gestione e sviluppo del personale, l'Agenzia adotta un sistema di gestione e valutazione delle prestazioni per ogni dipendente dell'Agenzia. Stabilisce, a inizio anno, obiettivi personalizzati finalizzati ad orientare il comportamento e le attività e a favorire lo sviluppo professionale. Il raggiungimento di detti obiettivi è annualmente consuntivato ed è oggetto di verifica tra capo e collaboratore finalizzato a fornire puntuali elementi di valutazione e indicazioni per lo sviluppo del dipendente. Il sistema di gestione e valutazione delle prestazioni del personale è lo strumento atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità, quantità e redditività fissati dal vertice dell'Agenzia in relazione ai risultati attesi.

2. L'Agenzia effettua periodicamente, sul personale di particolare interesse per l'Ente, una valutazione del potenziale mirante a identificare il personale in possesso dei requisiti per poter essere inserito in particolari programmi di sviluppo.

Art. 16.

Tutela del rischio professionale e patrocinio legale del personale

1. L'Agenzia, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativa – contabile nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio eroga al dipendente stesso, su sua richiesta e previo parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato, il pagamento e, tenuto conto della sua situazione economica, eventuali anticipazioni per gli oneri di difesa, a condizione che non sussista conflitto di interesse.

2. In caso di condanna con sentenza passata in giudicato, di intervenuta prescrizione del reato ascritto o di beneficio dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, l'Agenzia richiede al dipendente il rimborso delle eventuali anticipazioni ricevute per gli oneri di difesa.

3. L'Agenzia provvede a tutelare il personale che svolge attività ad alto rischio professionale mediante la stipula di appositi contratti assicurativi per la responsabilità civile derivante da danni patrimoniali cagionati involontariamente (colpa lieve) a terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, nonché mediante la stipula di appositi contratti assicurativi in favore di tutti i dipendenti per la copertura delle spese di giudizio e di difesa per fatti non dolosi e non riconducibili a colpa grave.

TITOLO II

COMPETENZE DELLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
E POTERI DEI RESPONSABILI

Capo I

COMPETENZE E POTERI

Art. 17.

Competenze delle strutture centrali

1. La Direzione Centrale Pianificazione, Sistemi, Risorse e Organizzazione opera con le seguenti competenze:

Pianificazione e controllo

cura, sulla base degli indirizzi strategici forniti dal Direttore dell'Agenzia, la pianificazione, il controllo strategico e la redazione dei relativi documenti programmatici; partecipa alle attività di concerta-

zione presso le Istituzioni Pubbliche ed elabora atti e documenti relativi alle attività strumentali ai Contratti di Servizi; è responsabile del monitoraggio dell'attuazione degli obblighi assunti con i Contratti di Servizi; coordina il processo di formazione del piano aziendale delle attività, del piano degli investimenti immobiliari dello Stato, del piano dei fondi immobiliari pubblici e del piano degli interventi manutentivi per quanto di competenza dell'Agenzia ed effettua il relativo monitoraggio economico-finanziario; effettua il controllo economico e finanziario dell'Agenzia curando l'elaborazione del budget annuale e le sue eventuali revisioni, predisponendo il sistema di reporting gestionale e garantendo il corretto flusso informativo economico e finanziario con tutte le strutture; provvede al monitoraggio economico dei processi aziendali attraverso opportuni sistemi di rilevazione; svolge l'analisi e la valutazione dei risultati conseguiti al fine della verifica di allineamento con gli obiettivi pianificati e della proposizione di eventuali interventi di correzione; analizza e verifica i piani di investimento delle singole iniziative;

Sistemi informativi

gestisce i sistemi informativi dell'Agenzia assicurando la funzionalità delle applicazioni informatiche e telematiche, il coordinamento funzionale con gli uffici periferici e lo sviluppo autonomo dei sistemi sulla base delle esigenze manifestate dalle strutture interne, collabora con Sogei S.p.A. alla stesura dei documenti progettuali e del Documento Programmatico della Sicurezza ai sensi del decreto legislativo n. 196/03; è responsabile del buon funzionamento del servizio di posta, degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei relativi flussi nonché della gestione degli archivi;

Risorse umane e organizzazione

svolge le funzioni connesse alla pianificazione dei fabbisogni del personale e alla selezione, inserimento, gestione, sviluppo e formazione delle risorse umane anche proponendo al Direttore dell'Agenzia, in relazione alle necessità della propria area di attività, la stipula di contratti con strutture specializzate per servizi connessi allo svolgimento delle attività di competenza; intrattiene i rapporti con Istituti assicurativi e previdenziali, Enti Pubblici ed Amministrazioni dello Stato per le materie di competenza; gestisce il sistema aziendale di valutazione delle prestazioni assicurando la corretta individuazione di livelli di performance individuale, per la dirigenza e per il personale impiegatizio, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di quantità, qualità e redditività fissati dal vertice dell'Agenzia in relazione ai risultati attesi; cura la comunicazione al personale e il sito intranet anche in coordinamento con la comunicazione esterna; negozia e sottoscrive il CCNL; propone la politica delle relazioni industriali e gestisce i rapporti con le organizzazioni sindacali; gestisce il contenzioso giuslavoristico e fornisce alle società controllate assistenza e consulenza legale giuslavoristica; cura l'evoluzione e lo sviluppo dell'assetto organizzativo dell'Agenzia; propone al Direttore dell'Agenzia i nominativi per la copertura delle posizioni organizzative sentiti i responsabili apicali; propone al Direttore dell'Agenzia i nominativi per la nomina a dirigente;

Servizio di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro

gestisce il servizio di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro; il Direttore Centrale Pianificazione, Sistemi, Risorse e Organizzazione riveste il ruolo di "Datore di lavoro" per tutte le sedi dell'Agenzia, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, ed è dotato dell'autonomia organizzativa e di gestione e delle risorse economiche necessarie a garantire la gestione del servizio in adempimento agli obblighi previsti dalla legge.

2. La Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato opera con le seguenti competenze:

Programmazione operativa ed indirizzo, coordinamento e controllo delle strutture territoriali

nell'ambito dell'atto di indirizzo adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, cura gli aspetti di competenza necessari per la realizzazione dei Contratti di Servizi stipulati con il Ministero dell'economia e delle finanze e definisce il complesso di strategie ed attività di investimento a medio e lungo termine finalizzate alla massimizzazione del valore del patrimonio immobiliare dello Stato in gestione attraverso l'allocazione delle risorse finanziarie in progetti e/o immobili (operazioni di acquisto, dismissione, trasformazione d'uso, valorizzazioni, etc.); svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica dell'azione delle Direzioni Regionali ed elabora le linee guida e i piani di produzione relativamente alla gestione del patrimonio immobiliare dello Stato di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, ossia per la piena e diretta gestione del patrimonio disponibile e indisponibile determinandone il tasso di rendimento attuale e atteso, del demanio storico-artistico-archeologico non in consegna al Ministero per i beni e le attività culturali, ed inoltre per la partecipazione agli atti amministrativi relativi ai beni immobili di cui all'art. 822 del codice civile gestiti ai sensi di legge da altre Amministrazioni o Enti, nonché per tutte le altre attività di competenza; rappresenta, anche attraverso le strutture territoriali, la "proprietà" dei beni in gestione con particolare riferimento a quelli del portafoglio immobiliare dello Stato affidati ed è responsabile dello svolgimento di tutte le azioni ed attività connesse; è responsabile del coordinamento della gestione dei beni dello Stato e della vigilanza, attraverso l'azione condotta dalle strutture territoriali, sugli immobili dello Stato in gestione, al fine di garantire la tutela della proprietà, la corretta utilizzazione e di verificarne lo stato manutentivo e prevenire danni contro terzi; cura la produzione della reportistica gestionale propria e delle strutture territoriali, nonché della Commissione di congruità; cura le iniziative per l'incremento della conoscenza del patrimonio immobiliare gestito;

Razionalizzazione e gestione fabbisogni logistici PA

coordina le strutture territoriali per le attività previste dall'art. 2 comma 222 della legge n. 191/2009 connesse alla gestione dei fabbisogni logistici delle Amministrazioni statali e al rilascio di nulla osta alla stipula o al rinnovo dei contratti di locazione passiva, compresa la raccolta dei dati relativi ai fabbisogni di spazi; elabora il piano di razionalizzazione degli utilizzi delle Pubbliche Amministrazioni su base nazionale e lo diffonde alle strutture territoriali verificandone l'attuazione; nell'ambito delle azioni definite nel piano di razionalizzazione degli utilizzi, elabora il piano degli interventi edilizi e propone alla Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati gli interventi da realizzare ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 98/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge n. 111/2011;

Gestione e valorizzazione dei beni

definisce le linee guida per l'amministrazione, la gestione e la valorizzazione degli immobili dello Stato; redige il piano di valorizzazione e svolge funzione di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dei progetti di valorizzazione immobiliare dei predetti immobili; opera in sinergia con la Direzione Centrale Strategie, Progetti di Valorizzazione e Partecipazioni su progetti di valorizzazione relativi al patrimonio dello Stato; collabora con la Direzione Centrale Strategie, Progetti di Valorizzazione e Partecipazioni nella realizzazione dei progetti di valorizzazione di competenza di quest'ultima, tramite il supporto fornito dalle strutture territoriali; collabora con la Direzione Centrale Pianificazione, Sistemi, Risorse e Organizzazione all'elaborazione del piano degli investimenti con indicazioni relative agli acquisti immobiliari, alle valorizzazioni su immobili dello Stato e agli interventi edilizi di competenza ed è responsabile della loro attuazione; gestisce il budget per gli acquisti immobiliari e gli interventi di valorizzazione sugli immobili dello Stato; definisce il programma delle vendite per l'approvazione da parte del Comitato di Gestione; sottopone per l'autorizzazione al Direttore dell'Agenzia la stipula di contratti di vendita di importo pari o superiore ad euro 2.500.000 (al netto di *IVA)* comunicandone l'esito alla struttura interessata, ad eccezione di quelli relativi a beni inseriti nei Bandi Unici nazionali; redige il Bando Unico di Gara per le vendite di importo superiore a euro 400.000 (al netto di *IVA)*; predispone e invia la documentazione necessaria per l'emissione dei decreti interministeriali di sdemanializzazione; effettua il monitoraggio e il controllo dello stato di avanzamento delle operazioni di trasferimento degli immobili; gestisce tutte le attività propedeutiche e connesse all'attuazione del decreto legislativo n. 85/2010; gestisce i rapporti con gli interlocutori istituzionali, a livello centrale, anche in relazione alla formazione dei Protocolli di intesa e Accordi di programma; cura l'implementazione, la revisione strutturale e la gestione delle banche dati immobiliari; gestisce le attività di contact center;

Gestione fondi immobiliari

in materia di gestione degli immobili conferiti ai fondi immobiliari pubblici, svolge funzioni di programmazione e gestione dei contratti di locazione, dei disciplinari di assegnazione sottoscritti, nonché dei vigenti Contratti di Servizi stipulati con il Dipartimento del Tesoro attraverso l'indirizzo, il coordinamento e la verifica dell'azione delle strutture territoriali; elabora i piani di intervento per la manutenzione e la messa a norma da sottoporre all'approvazione del Comitato di Gestione ed è responsabile della gestione dei rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze e le proprietà dei fondi immobiliari;

Commissione di congruità e valutazioni tecnico economico estimative

all'interno della Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato è collocata la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimative istituita ai sensi dell'art. 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che verifica la congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato e ad acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di Amministrazioni dello Stato nonché ai fini del nulla osta alla stipula per locazioni passive riguardanti le stesse Amministrazioni dello Stato nel rispetto della normativa vigente; fornisce supporto specialistico alle altre funzioni dell'Agenzia, anche attraverso le strutture territoriali, per le valutazioni tecnico-estimative, comprese quelle relative al patrimonio dell'Agenzia o ad essa in uso; sviluppa una base informatica quale mappatura dei valori immobiliari per le tipologie edilizie di competenza integrata con i sistemi informativi dell'Agenzia;

Supporto e controllo operativo

elabora e formalizza le linee guida in materia di vigilanza ai sensi del d.P.R. n. 367/1998 ed elabora il piano annuale delle ispezioni; è responsabile dell'espletamento delle attività assegnate alla funzione di controllo operativo sia sul versante amministrativo che tecnico e delle attività di supporto alle strutture territoriali, concordandone piani e programmi con il Direttore dell'Agenzia al quale garantisce la conformità a norme e procedure vigenti; emette decisioni di accoglimento o rigetto dei ricorsi gerarchici relativi ai beni amministrati istruiti dalla Direzione Coordinamento Normativo, Contenzioso, Organi Statutari e Relazioni con gli Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale.

3. La Direzione Centrale Strategie, Progetti di Valorizzazione e Partecipazioni opera con le seguenti competenze:

Sviluppo progetti innovativi e valorizzazione territoriale

promuove, coordina ed attua azioni per lo sviluppo degli ambiti di intervento dell'Agenzia rivolti all'ampliamento delle attività verso progetti di valorizzazione dei patrimoni immobiliari degli Enti Pubblici territoriali e non territoriali, nonché per il coordinamento delle partecipazioni e per la definizione delle strategie di intervento, anche curando il coordinamento intersettoriale delle attività dell'Agenzia; cura, d'intesa o a supporto del Direttore dell'Agenzia, i rapporti istituzionali con Enti Pubblici territoriali e non territoriali, finalizzati allo sviluppo di progetti di sviluppo immobiliare; cura lo sviluppo di intese, protocolli, convenzioni quadro ed eventuali accordi di servizio per l'ottimizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti Pubblici territoriali e non territoriali, anche attraverso il coordinamento o la prestazione di servizi di supporto specialistico e fornendo linee guida e modelli per l'attivazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo dei beni di loro proprietà; coordina e/o svolge, ove ritenuto conforme alle strategie dell'Agenzia, l'analisi preliminare delle opportunità di mercato e di prefattibilità tecnico-amministrativa delle proposte di iniziative di sviluppo immobiliare; collabora con la Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato per l'impostazione e il coordinamento delle iniziative di valorizzazione complessa sul patrimonio immobiliare statale; opera in sinergia con la Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato sulla promozione e l'attuazione di progetti di valorizzazione relativi al patrimonio dello Stato e degli Enti Pubblici territoriali e non territoriali; svolge le attività di coordinamento e il monitoraggio delle società partecipate e degli altri istituti utilizzati per la realizzazione delle iniziative;

Strategie, studi e nuove iniziative

definisce strategie e nuove iniziative; supporta il Direttore dell'Agenzia nella promozione dei progetti di valorizzazione del patrimonio pubblico curando la definizione di strategie e di strumenti d'azione, analizzando le proposte avanzate dai soggetti interessati attraverso i canali previsti, anche partecipando a tavoli di lavoro con strutture esterne; definisce, su indicazione del Direttore dell'Agenzia e con il supporto delle strutture competenti, i criteri per la segmentazione del patrimonio immobiliare gestito e l'individuazione di strategie differenziate per segmenti di portafoglio immobiliare; coordina e/o elabora per il Direttore dell'Agenzia studi, ricerche, analisi informative e conoscitive su tematiche urbanistiche, edilizie, paesaggistiche, ambientali ed economiche; supporta il Direttore dell'Agenzia nello sviluppo e coordinamento delle relazioni istituzionali e internazionali;

Coordinamento intersettoriale

cura lo sviluppo di modalità innovative di azione dell'Agenzia, facilitandone il coordinamento intersettoriale e l'implementazione nell'ambito della medesima; definisce le politiche per la gestione della conoscenza, la razionalizzazione e la standardizzazione delle informazioni relative al patrimonio immobiliare in gestione per la successiva attuazione da parte delle strutture di competenza; definisce e cura, su indicazione del Direttore dell'Agenzia, iniziative nonché modalità di intervento innovative dell'Agenzia e lo sviluppo di strumenti innovativi per la valorizzazione e la dismissione di patrimoni immobiliari pubblici; promuove, su indirizzo del Direttore dell'Agenzia, le azioni di miglioramento di intervento intersettoriale delle strutture dell'Agenzia, con la finalità di facilitare tra le medesime lo scambio e la diffusione delle informazioni, delle modalità e delle attività che comportano un'azione coordinata e complessa di intervento.

4. La Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati opera con le seguenti competenze:

"Manutentore unico" e interventi edilizi

è responsabile dei rapporti con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le Amministrazioni statali per le attività connesse all'art. 12 del decreto-legge n. 98/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge n. 111/2011; è responsabile, attraverso le strutture territoriali, delle attività previste dall'art. 12 del decreto-legge n. 98/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge n. 111/2011 e fornisce supporto nei rapporti con i Provveditorati per le opere pubbliche; gestisce il budget per gli interventi manutentivi e monitora gli stati di avanzamento complessivo dei programmi e del singolo intervento; coordina la programmazione e consuntivazione degli interventi manutentivi sul patrimonio dello Stato e sui beni immobili in uso alle Pubbliche Amministrazioni, anche attraverso le strutture territoriali; fornisce supporto tecnico alle strutture territoriali per la gestione degli interventi edilizi e l'attività di progettazione e le relative procedure di gara; cura gli interventi edilizi su immobili di proprietà dello Stato e del compendio FIP avocati presso la struttura centrale e sul patrimonio di proprietà dell'Agenzia o ad essa in uso per finalità strumentali;

Patrimonio dell'Agenzia o ad essa in uso

gestisce il patrimonio immobiliare di proprietà dell'Agenzia o ad essa in uso; gestisce i servizi di conduzione delle strutture della sede centrale fornendo indirizzo alle strutture territoriali;

Approvvigionamento, gare e contratti

definisce le politiche di approvvigionamento in coerenza con il quadro normativo di riferimento e dirama le relative istruzioni operative alle Direzioni Regionali; gestisce il processo di acquisto di beni e servizi, nonché degli interventi edilizi avocati presso la struttura centrale compresi quelli sul patrimonio dell'Agenzia o ad essa in uso; fornisce indirizzi e linee guida e, su richiesta dei Direttori Regionali, supporto alle strutture territoriali per la gestione delle procedure di gara di loro competenza; è responsabile della gestione delle procedure di gara inerenti le concessioni di valorizzazione, nonché della pubblicità delle stesse; gestisce la pubblicazione di bandi ed avvisi legali; fornisce supporto

e consulenza alle strutture centrali e territoriali in materia contrattuale; formalizza la vendita di servizi d'istituto coerentemente con le offerte di servizi di competenza della Direzione Centrale Strategie, Progetti di Valorizzazione e Partecipazioni (art. 20 comma 4 punto 2); fornisce assistenza legale alle strutture territoriali e cura la gestione del contenzioso relativo a forniture di beni e servizi e al patrimonio di proprietà dell'Agenzia o ad essa in uso per finalità strumentali nonché alle attività derivanti dall'attuazione dell'art. 12 del decreto-legge n. 98/2011 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge n. 111/2011;

Beni e veicoli confiscati

cura le attività connesse all'amministrazione dei beni di cui al decreto legislativo n. 109/07 recante disposizioni di contrasto al terrorismo internazionale; gestisce le attività inerenti ai veicoli confiscati in via amministrativa per violazione al codice della strada, nonché quelli riconducibili al d.P.R. n. 189/2001 (cosiddetti abbandonati), definendone gli indirizzi e i piani di produzione e effettuandone il monitoraggio e fornisce l'assistenza legale alle strutture territoriali per il contenzioso di competenza; svolge le attività connesse ai beni confiscati, compresi quelli alla criminalità organizzata avuto riguardo a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 159/2011 ed individuate nella Convenzione con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

5. La Direzione Coordinamento Normativo, Contenzioso, Organi Statutari e Relazioni con gli Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale opera con le seguenti competenze:

Supporto normativo

cura le attività finalizzate alla predisposizione di contributi normativi alle competenti strutture ministeriali e all'attività regolamentare; analizza e valuta il contesto normativo di riferimento anche al fine della formulazione di indicazioni, pareri, richieste di modifiche sulle proposte che, nel quadro legislativo (nazionale e regionale), attengono alle attività dell'Agenzia; elabora le proposte di legge o di modifica e ne cura l'*iter*, assicurando la diffusione all'interno dell'Agenzia dei nuovi orientamenti giuridico-normativi di interesse; elabora regolamenti e circolari nei casi previsti dalla legge;

Contenzioso immobiliare

gestisce i rapporti con l'Avvocatura dello Stato al fine di garantire l'unitarietà di indirizzo e comportamento dell'Agenzia; fornisce l'assistenza legale alle strutture territoriali e la gestione del contenzioso relativo a beni del portafoglio immobiliare dello Stato in gestione e a beni conferiti ai fondi immobiliari;

Supporto agli Organi statutari

è responsabile della legittimità degli atti sottoposti alla firma del Direttore dell'Agenzia e all'approvazione del Comitato di Gestione; comunica le decisioni deliberate dal Comitato di Gestione; svolge le attività di supporto e segreteria per il funzionamento del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori dei conti;

Relazione con gli Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

gestisce i rapporti con gli Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale; elabora e formalizza le comunicazioni di risposta alle interrogazioni parlamentari; elabora e formalizza le comunicazioni di risposta alle istanze degli interlocutori istituzionali, ivi incluse quelle delle istituzioni parlamentari; istruisce i ricorsi gerarchici e i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; gestisce le attività inerenti le funzioni dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico di cui all'art.11 del decreto legislativo n. 165/2001 e della legge n. 150/2000; svolge attività di supporto e collegamento con il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo.

6. La Direzione Amministrazione e Finanza, opera con le seguenti competenze:

Amministrazione e bilancio

è responsabile della rilevazione e registrazione dei fatti amministrativi e contabili nel rispetto delle normative civilistiche e fiscali, della predisposizione del bilancio, ordinario e consolidato, e dell'assolvimento degli obblighi relativi alle denunce ed agli adempimenti tributari e fiscali di competenza;

Flussi finanziari e tesoreria

gestisce la pianificazione ed il controllo dei flussi finanziari e della tesoreria e i rapporti con l'istituto cassiere ed eventuali istituti di credito; inoltra al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze (Ordinatore Primario) le richieste di fondi dei Funzionari Delegati rispetto ai capitoli di spesa del Bilancio dello Stato;

Supporto economico finanziario

determina il tasso di ritorno economico del capitale impiegato e propone al Direttore dell'Agenzia azioni per il suo miglioramento; propone al Direttore dell'Agenzia il programma dei controlli delle strutture territoriali coordinandosi con la Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato e con Internal Auditing; provvede al monitoraggio dei risultati conseguiti nelle diverse linee di attività, sia in termini globali che per Direzione Centrale e Regionale, con particolare riguardo alla dimensione economico finanziaria degli stessi rispetto a specifici budget di area o di Direzione; provvede al monitoraggio degli obiettivi economico finanziari delle iniziative di investimento di cui ai piani finanziati con i capitoli pertinenti fornendo al Direttore dell'Agenzia apposite proposte di linee di indirizzo delle attività dell'Agenzia; per l'espletamento dei suddetti compiti si avvale, tra l'altro, della reportistica prodotta dalle altre strutture.

7. Comunicazione Esterna opera con le seguenti competenze:

Relazioni con i media

gestisce le relazioni con i media; monitora la presenza dell'Agenzia e del vertice stesso sui media nazionali, locali ed esteri e sui social network di riferimento, allo scopo di garantire una comunicazione coerente e trasparente sull'Agenzia; gestisce la rassegna stampa sui temi di interesse per l'Agenzia;

Eventi e gestione sito internet

cura l'organizzazione di iniziative di comunicazione esterna e di eventi istituzionali e fornisce supporto nella partecipazione ad eventi di rappresentanza; cura l'evoluzione e l'aggiornamento della struttura e del contenuto del sito internet dell'Agenzia e si coordina con la Direzione Centrale Pianificazione, Sistemi, Risorse e Organizzazione per quanto attiene il sito intranet.

8. Internal Auditing opera con le seguenti competenze:

Attività di audit

realizza indagini conoscitive, approfondimenti e controlli di natura straordinaria su specifiche aree e processi; è responsabile del presidio delle attività inerenti l'attuazione del "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex decreto legislativo n. 231/01" dell'Agenzia; fornisce supporto all'Organismo di Vigilanza nella conduzione delle attività inerenti le finalità di vigilanza e presidio del Modello;

Gestione rapporti con organi di controllo

gestisce per gli aspetti di competenza i rapporti con il Collegio dei Revisori dei conti ed i rapporti con gli organi di controllo esterni; gestisce i rapporti con il Servizio di Vigilanza del Dipartimento delle Finanze; svolge attività di supporto e collegamento con il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo.

9. Ogni struttura, oltre alle responsabilità proprie dell'area gestionale di riferimento, ha la responsabilità di assicurare, coerentemente con i poteri attribuiti, l'ottimale gestione delle risorse assegnate (umane, economiche, strumentali e tecnologiche) e di garantire, per le materie di competenza, risposte alle istanze degli organi di controllo dell'Agenzia e supporto alle società partecipate.

10. L'elencazione delle competenze delle strutture, come delineate nel presente articolo, non ha carattere esaustivo e non limita l'attribuzione di ulteriori compiti connessi alle funzioni istituzionali.

Art. 18.

Competenze delle strutture territoriali

1. Ferme restando le competenze direttamente attribuite dalla legge, le strutture territoriali, di cui all'art. 7 del presente regolamento, hanno la responsabilità della gestione e amministrazione, nell'ambito geografico di competenza, dei beni immobili di proprietà dello Stato di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze ossia la piena e diretta gestione del patrimonio disponibile e indisponibile, del demanio storico-artistico-archeologico non in consegna al Ministero per i beni e le attività culturali; le strutture territoriali hanno, inoltre, la responsabilità di partecipare agli atti amministrativi relativi ai beni immobili di cui all'art. 822 del codice civile gestiti ai sensi di legge da altre Amministrazioni o Enti. Alle medesime spetta altresì l'esercizio di ogni altra attività attribuita all'Agenzia del Demanio da leggi, regolamenti ed altre disposizioni, secondo le linee guida, le direttive, gli obiettivi strategici e le disposizioni impartite dalle strutture centrali dell'Agenzia, nonché l'esercizio delle attività ad esse espressamente attribuite dalla legge. È competenza delle Direzioni Regionali l'interlocuzione con le omologhe strutture territoriali delle Amministrazioni pubbliche e con gli Enti territoriali.

2. Le strutture territoriali, nello specifico, operano con le seguenti principali competenze:

Programmazione operativa e banche dati

elaborare il budget di produzione e i programmi operativi relativi alle attività della Direzione Regionale; curare la trasmissione delle informazioni alle Ragionerie Territoriali dello Stato ai fini dell'aggiornamento del Conto patrimoniale dello Stato; verificare l'aggiornamento delle banche dati;

"Manutentore unico" e interventi edilizi

curare l'acquisto di beni e servizi e le procedure di gara in relazione alla progettazione ed esecuzione di interventi edilizi sui beni gestiti, compresi gli immobili di proprietà dell'Agenzia o ad essa in uso, nell'ambito delle soglie definite nel presente regolamento; è responsabile, nell'ambito territoriale di competenza, delle attività previste dall'art. 12 del decreto-legge n. 98/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge n. 111/2011 e dei rapporti con i Provveditorati per le opere pubbliche, in raccordo con la Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati; gestire le attività relative agli interventi di somma urgenza;

Razionalizzazione e fabbisogni logistici PA

gestire le attività relative alla consegna e dismissione di beni in uso alle Pubbliche Amministrazioni; gestire l'applicazione delle disposizioni impartite dall'art. 2 comma 222 della legge n. 191/2009 nell'ambito dei poteri attribuiti; predisporre i piani di razionalizzazione territoriali;

Valorizzazione dei beni

supportare con la propria struttura la Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato nella realizzazione del complesso di strategie ed attività di investimento a medio lungo termine finalizzate alla massimizzazione del valore del patrimonio immobiliare dello Stato in gestione, ivi compresa la gestione dei Programmi Unitari di Valorizzazione, dei Protocolli d'intesa ai sensi del decreto-legge n. 351/2001 convertito nella legge n. 410/2001; supportare la Direzione Centrale Strategie, Progetti di Valorizzazione e Partecipazioni nella realizzazione dei progetti di valorizzazione di competenza di quest'ultima, attraverso il coordinamento garantito dalla Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato;

Gestione dei beni

curare le attività relative a concessioni e locazioni, acquisto e permuta, alienazioni e vendite nell'ambito delle soglie previste e secondo le modalità definite; gestire la pubblicazione degli inviti pubblici ad offrire e degli avvisi di vendita in coordinamento con la Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati; gestire le attività relative alle acquisizioni di beni al patrimonio dello Stato; curare le attività relative alla definizione dei diritti reali di godimento e di divisione di beni dello Stato; gestire le attività propedeutiche alla proposta di sdemanializzazione; curare le attività di trasferimento di beni dello Stato; assolvere tutti gli adempimenti connessi alla gestione di imposte e tributi gravanti sui beni dello Stato; gestire le attività relative alla riscossione e al recupero di crediti per canoni o indennizzi pregressi; curare gli aspetti relativi alle transazioni di contenziosi in corso nell'ambito delle soglie e secondo le modalità definite nel presente regolamento e gestire il contenzioso attivo avvalendosi dell'Avvocatura dello Stato; partecipare alle Conferenze di Servizi; tenere i rapporti con gli interlocutori istituzionali, a livello locale, in relazione alla formazione di Protocolli di intesa e Accordi di programma, sotto il coordinamento della Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato;

Gestione fondi immobiliari

gestire da un punto di vista tecnico amministrativo gli immobili conferiti ai fondi immobiliari pubblici curando, a livello locale, i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni utilizzatrici e con la proprietà;

Valutazioni tecnico economico estimative

verificare e sottoscrivere le relazioni estimali, effettuate sulla base degli indirizzi forniti, in relazione ai processi operativi gestiti e tenuto conto anche delle competenze assegnate alla Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimative istituita a livello centrale;

Beni e veicoli confiscati

svolgere le attività relative ai beni confiscati, compresi quelli alla criminalità organizzata avuto riguardo a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 159/2011 ed individuate nella Convenzione con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai beni di cui al decreto legislativo n. 109/07 e ai veicoli confiscati in via amministrativa per violazione al codice della strada.

3. Le strutture territoriali operano sulla base degli indirizzi impartiti dalla Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato e dalle altre strutture centrali, con riferimento alle specifiche competenze delle stesse. La Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato garantisce il coordinamento delle attività operative e assicura il controllo sul rispetto delle norme e procedure adottate.

4. Ogni Direzione Regionale, oltre alle responsabilità proprie, ha la responsabilità di assicurare, coerentemente con i poteri attribuiti, l'ottimale gestione delle risorse assegnate (umane, economiche, strumentali e tecnologiche) e di garantire, per quanto di competenza, risposte alle istanze degli organi di controllo dell'Agenzia e supporto alle società partecipate.

5. L'elencazione delle competenze delle Direzioni Regionali, come delineate nel presente articolo, non ha carattere esaustivo e non limita, quindi i compiti connessi alle funzioni istituzionali affidate.

Art. 19.

Poteri del Direttore dell'Agenzia

1. Il Direttore dell'Agenzia esercita i poteri previsti dalla legge e dallo Statuto, fatti salvi quelli attribuiti al Comitato di Gestione e non delegabili. I poteri non oggetto di espressa attribuzione alle strutture

centrali e territoriali come da successiva disciplina, possono formare oggetto, di volta in volta, di apposita delega da parte del Direttore dell'Agenzia.

2. Il Direttore dell'Agenzia coordina ed indirizza le attività di pianificazione strategica dell'Agenzia avvalendosi delle strutture cui è affidata la responsabilità operativa.

Art. 20.

Poteri dei responsabili delle strutture centrali

1. I responsabili delle strutture centrali hanno la responsabilità dell'osservanza e dell'applicazione delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative afferenti la missione e i compiti della struttura ad essi assegnata o relative ai poteri conferiti. Per i predetti fini la Direzione Coordinamento Normativo, Contenzioso, Organi Statutari e Relazioni con gli Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale cura l'informativa e l'aggiornamento all'interno dell'Agenzia circa i provvedimenti normativi e amministrativi di rilevanza generale e settoriale. Analogamente le altre strutture centrali curano l'emanazione dei documenti di carattere tecnico - operativo attinenti alle materie di propria pertinenza.

2. Al responsabile della Direzione Centrale Pianificazione, Sistemi, Risorse e Organizzazione, che riveste il ruolo di Datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, sono attribuiti, entro il limite di euro 2.500.000 per singola operazione, e di euro 150.000 per ogni singola operazione in relazione alle attività inerenti alle risorse umane e organizzazione, i seguenti poteri:

2.1 sottoscrivere atti e documenti relativi alle attività strumentali ai Contratti di Servizi;

2.2 autorizzare, previa verifica della copertura economico-finanziaria e nei limiti del budget approvato dal Comitato di Gestione, le spese extra-budget a qualunque titolo richieste:

a) delle strutture centrali;

b) delle strutture territoriali, sentiti i responsabili delle specifiche voci di budget;

2.3 autorizzare l'extra budget di organico, in termini di numero di risorse, nei limiti del costo complessivo previsto a budget;

2.4 formulare il Piano Tecnico di Automazione (PTA) contenente la previsione delle attività che Sogei S.p.A. è chiamata a svolgere nell'ambito del Contratto Esecutivo;

2.5 verificare, in qualità di responsabile dei sistemi informativi, il corretto espletamento delle attività svolte da Sogei S.p.A., quale rappresentante dell'Agenzia nei rapporti con la "Registration Authority Italiana" (Istituto per le Applicazioni Telematiche del *CNR)*, per la definizione di tutti gli adempimenti e le operazioni necessarie per la proficua gestione del sito a dominio "www.agenziademanio.it", ivi compresa la sottoscrizione – nella qualità di "admin-c" – degli occorrenti documenti, dichiarazioni e atti;

2.6 stipulare, modificare e risolvere contratti individuali di lavoro per dirigenti, quadri e impiegati;

2.7 gestire, dal punto di vista disciplinare e retributivo, i rapporti di lavoro per il personale dirigente e non dirigente, nell'ambito di politiche generali e disponibilità economiche fissate dall'Agenzia relativamente ai sistemi di incentivazione del personale dirigente, dei quadri ed impiegati;

2.8 ridefinire, inclusi i dirigenti, le condizioni anche accessorie, qualifiche, mansioni, categoria e grado, in costanza di rapporto per il personale dipendente;

2.9 liquidare indennità di anzianità, altre indennità e competenze di fine rapporto per gli impiegati, quadri ed i dirigenti;

2.10 concedere a dirigenti, quadri ed impiegati aspettative;

2.11 curare gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assistenziali cui l'Agenzia è tenuta quale sostituto d'imposta, relativamente al personale dipendente ed ai collaboratori, con facoltà tra l'altro di sottoscrivere certificati, denunce, dichiarazioni, istanze, attestazioni e qualsivoglia atto;

2.12 iscrivere il personale della Agenzia a corsi, convegni, seminari, ecc., in Italia e all'estero, compiendo tutti gli atti occorrenti;

2.13 sottoscrivere denunce, nell'ambito dei rapporti con Istituti assicurativi e previdenziali, Enti Pubblici ed Amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle previste dalla legge, concernenti dati ed informazioni sul personale occupato, sulle retribuzioni corrisposte, sulle contribuzioni dovute;

2.14 aderire ad associazioni ed organismi attinenti al ramo di attività di competenza non aventi scopi di lucro, compiendo tutti gli atti occorrenti;

2.15 presentare al Ministero competente, alle Regioni o altri Enti Nazionali o europei, progetti e istanze finalizzate all'ottenimento di finanziamenti o altri contributi resi disponibili da fondi pubblici; compiere tutto quanto altro utile per il miglior fine di progetti e istanze, compresa la sottoscrizione della documentazione per l'accredito delle somme alla Agenzia rappresentata; rilasciare deleghe ad incaricati per la sottoscrizione di singoli atti;

2.16 firmare convenzioni non onerose con università pubbliche o private, scuole di ogni ordine e grado ed istituti;

2.17 firmare convenzioni ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68/99 con le Province per l'inserimento mirato di lavoratori disabili al fine di avvalersi delle facoltà di scelta nominativa degli stessi;

2.18 sottoscrivere per quanto di pertinenza del ramo di attività di competenza la corrispondenza, le denunzie, le richieste di autorizzazione e le comunicazioni previste dalle leggi;

2.19 rilasciare attestazioni, a nome della Agenzia, relative alle attività di competenza;

2.20 definire e sottoscrivere i contratti collettivi di lavoro, anche nazionali, applicati dalla Agenzia;

2.21 rappresentare l'Agenzia, gestire le relazioni sindacali, definire e sottoscrivere specifici accordi con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, degli impiegati, quadri e dirigenti, siano essi confederali o di categoria, sia nazionali che territoriali che aziendali;

2.22 con riferimento alla rappresentanza processuale, fatto salvo il patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato in relazione a quanto previsto dall'art. 43 del testo unico approvato con regio decreto n. 1611/1933 e dall'art. 4 del presente regolamento:

a) decidere la proposizione o resistenza alle liti in materia di diritto del lavoro;

b) rappresentare l'Agenzia nelle controversie di lavoro con tutti i più ampi poteri, nulla escluso od eccettuato, compresi quelli di conferire e revocare mandati alle liti ad avvocati, procuratori e difensori, ivi compreso il potere di eleggere domicilio presso di loro, rappresentare l'Agenzia davanti all'Autorità Giudiziaria, anche Amministrativa, in qualunque sede e grado di giurisdizione, sia in sede stragiudiziale, sindacale, arbitrale e/o davanti agli uffici provinciali del lavoro e le relative commissioni di conciliazione, ed anche nel caso in cui le vigenti disposizioni di legge prevedano la comparizione personale delle parti con espressa facoltà di conciliare, transigere, e così fra l'altro, a mero titolo esemplificativo:

fare e modificare istanze, domande, eccezioni e conclusioni, comprese chiamate di terzi in causa e domande riconvenzionali;

rispondere ad interrogatori sia liberi che formali;

produrre mezzi di prova ed opporsi ad essi;

partecipare a tentativi di conciliazione;

conciliare e transigere le controversie, esercitando i connessi poteri di transazione;

firmare processi verbali di conciliazione e depositarli;

fare accertare la regolarità formale;

firmare e presentare documenti;

fare quanto altro opportuno o necessario, anche con specifico riferimento agli articoli 185, 410, 411, 412, 417-*bis* e 420 del codice di procedura civile;

c) effettuare nei confronti di qualsiasi autorità giudiziaria, ed in qualunque sede, ordine e grado di giurisdizione dichiarazioni di terzo pignorato e di terzo sequestrato, adempiendo a tutto quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge con speciale riferimento al disposto dell'art. 547 del codice di procedura civile;

d) nominare, e revocare, procuratori speciali (anche con riferimento all'art. 417-*bis* del codice di procedura civile), sia per singoli atti sia per più atti, dirigenti, quadri e impiegati della Direzione Centrale Pianificazione, Sistemi, Risorse e Organizzazione dell'Agenzia, limitatamente al potere di firma di convenzioni ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68/99 e di formalizzazione di atti di transazione, di conciliazione e ratifica;

e) esercitare, con riferimento alle predette attività, tutti i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, sia attiva che passiva, dinanzi

ad ogni autorità giurisdizionale ivi compresa quella amministrativa ed in ogni grado di giurisdizione nonché presso ogni Autorità e Organo di Vigilanza e/o controllo di natura amministrativa, civile e finanziaria, e dinanzi a qualunque collegio arbitrale con ogni e più ampia facoltà;

f) agire e costituirsi in rappresentanza della Agenzia, chiedere l'intervento di terzi, rispondere all'interrogatorio, deferire e riferire giuramenti, nominare procuratori anche ai sensi dell'art. 185 del codice di procedura civile, transigere e conciliare le controversie, rinunciare agli atti ed alle azioni;

g) resta comunque esclusa dalle competenze del Responsabile la facoltà di conferire incarichi di consulenza di qualunque tipo;

2.23 formalizzare le comunicazioni organizzative;

2.24 per l'espletamento delle funzioni spettanti al "Datore di lavoro" in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, in via esemplificativa e non esaustiva:

a) rappresentare l'Agenzia davanti a tutti gli Enti ed Organi pubblici e privati preposti all'esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo previsti dalle norme vigenti nelle materie sopraindicate, nonché di fronte ai terzi in genere nell'ambito di dette materie;

b) rappresentare, fatto salvo il patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato in relazione a quanto previsto dall'art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'Agenzia in qualsiasi giudizio attivo e/o passivo nei confronti e/o innanzi a qualunque Autorità amministrativa centrale o locale, nominando difensori e domiciliatari;

c) svolgere tutte le funzioni di "Datore di lavoro", con tutti gli obblighi in tema di prevenzione rischi, antinfortunistica, igiene del lavoro, disciplina antinquinamento e di tutela dell'ambiente, sicurezza degli impianti e dei macchinari, ed in generale in ordine ad ogni aspetto riguardante la sicurezza degli ambienti di lavoro;

d) compiere presso le Pubbliche Amministrazioni, Istituti, Enti ed Uffici privati tutti gli atti ed operazioni necessari, facendo richiesta dei prescritti nulla-osta, pareri, concessioni ed autorizzazioni, con riferimento agli adempimenti prescritti da leggi e regolamenti, assumendo piena responsabilità relativamente a tali adempimenti, anche nei confronti dei terzi;

e) svolgere attività di controllo e vigilanza degli immobili ed unità locali dell'Agenzia, nonché degli eventuali cantieri della stessa, predisponendo tutte le cautele, misure e provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, ai fini della prevenzione degli incendi e degli infortuni, assumendo piena responsabilità relativamente a tali adempimenti anche nei confronti di terzi;

f) garantire l'osservanza di tutte le norme vigenti e che verranno di volta in volta emanate e di tutte le regole di buona tecnica applicabili in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori relativamente alle attività svolte, nonché degli eventuali ordini di qualsiasi genere impartiti dalla autorità pubblica e privata competente, riguardanti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, l'igiene e la sicurezza del lavoro e i relativi provvedimenti di attuazione;

g) garantire l'osservanza delle norme applicabili relative alla prevenzione degli incendi;

h) stipulare con le clausole più opportune, inclusa quella compromissoria, modificare e risolvere contratti di acquisto di beni e servizi, e di appalto, senza limiti di spesa;

i) fare tutto quanto necessario e con la più ampia autonomia organizzativa e gestionale, per porre in atto tutte le misure ritenute opportune e necessarie per la sicurezza dei lavoratori, per la tutela della salute, dell'ambiente interno ed esterno al luogo di lavoro e dell'incolumità pubblica. In tale contesto – ove le procedure ordinarie dell'Agenzia per l'acquisizione di beni, lavori e servizi attinenti la salute, sicurezza e ambiente – interno e esterno al luogo di lavoro – e all'incolumità pubblica, di cui ai punti precedenti, non consentano di rispettare i tempi e la qualità degli interventi necessari, il "Datore di lavoro" può impegnare, senza limiti di spesa, l'Agenzia in deroga alle procedure ordinarie; nonché porre in essere tutte le azioni idonee ad impedire il degenerare di qualsiasi situazione di pericolo – che dovesse sorgere in relazione all'attività svolta – nei confronti dei lavoratori, di terzi, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica quali, in modo esemplificativo, il blocco immediato delle attività, l'evacuazione immediata di stabili, la chiusura degli stessi e quant'altro possa impedire danni alle persone, alle cose e all'ambiente. Il tutto con pienezza di poteri, nessuno escluso od eccettuato e sotto gli obblighi di legge;

2.25 conferire delega, sia per singoli atti che per più atti, per lo svolgimento delle attività che precedono a dirigenti, quadri e impiegati della Direzione Centrale cui il medesimo è preposto.

3. Al responsabile della Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato sono attribuiti, entro il limite di euro 2.500.000, per ogni singola operazione e salvo i diversi importi per le stesse di seguito specificati, i seguenti poteri:

3.1 assegnare a ciascuna Direzione Regionale gli obiettivi operativi dell'anno, controllarne l'avanzamento e adottare eventuali interventi correttivi;

3.2 elaborare il piano di valorizzazione degli immobili dello Stato;

3.3 approvare e consolidare i piani di razionalizzazione territoriali elaborati dalle Direzioni Regionali;

3.4 con riferimento alle locazioni e concessioni:

a) definire i piani territoriali annuali;

b) autorizzare la stipula e la risoluzione dei contratti di concessione di valorizzazione dei beni immobili dello Stato ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 351/2001, convertito nella legge n. 410/2001;

3.5 con riferimento agli acquisti e alle permute:

a) autorizzare la stipula per l'acquisto di beni immobili con fondi a valere su capitoli di spesa di altre Amministrazioni dello Stato;

b) autorizzare la stipula per la permuta;

c) approvare i contratti per i quali è stata data autorizzazione alla stipula;

d) stipulare i contratti di acquisto ai sensi del decreto-legge 15/1/1991 n. 8 convertito in legge 15/3/1991 n. 82 (testimoni di giustizia);

3.6 in relazione al piano vendite dei beni del patrimonio dello Stato approvato dal Comitato di Gestione e rispetto a ciascuna struttura territoriale:

a) definire i piani territoriali annuali;

b) approvare i contratti di vendita di importo pari o superiore ad euro 2.500.000;

c) autorizzare le vendite dei beni immobili valorizzati dello Stato di cui all'art. 3 comma 15 del decreto-legge n. 351/2001 convertito nella legge n. 410/2001;

d) approvare i contratti di vendita di cui all'art. 3 comma 15 del decreto-legge n. 351/2001 convertito nella legge n. 410/2001;

3.7 sottoscrivere, su autorizzazione del Direttore dell'Agenzia, ai sensi della normativa vigente, Protocolli di intesa e Accordi di programma;

3.8 in riferimento alla gestione degli immobili ricompresi nei fondi (FIP e Patrimonio *Uno)* rappresentare l'Agenzia nei rapporti con la proprietà e con il Ministero dell'economia e delle finanze;

3.9 sottoscrivere transazioni fino all'importo massimo di euro 2.500.000 con i proprietari degli immobili dei fondi (FIP e Patrimonio *Uno)* con riguardo agli obblighi contrattuali di messa a norma;

3.10 elaborare i piani degli interventi edilizi sugli immobili ricompresi nei fondi (FIP e Patrimonio *Uno)* e sugli immobili di proprietà dello Stato gestiti;

3.11 in riferimento agli interventi edilizi sul patrimonio dello Stato previsti a programma, ad esclusione degli interventi di somma urgenza, autorizzare i Direttori Regionali alla spesa per la progettazione ed esecuzione degli interventi edilizi di importo pari o superiore a euro 100.000 e pari o inferiori a euro 2.500.000;

3.12 elaborare le linee guida per le attività di vigilanza sugli immobili demaniali di cui al d.P.R. n. 367/1998;

3.13 a seguito delle attività di controllo operativo, richiedere la revisione dei provvedimenti e degli atti posti in essere in difformità a norme e disposizioni formali dell'Agenzia esercitando, nel rispetto delle norme e del presente regolamento, la revisione dei provvedimenti inficiati e sottoponendo al Direttore dell'Agenzia l'adozione di idonei provvedimenti;

3.14 emettere decisioni di accoglimento o rigetto dei ricorsi gerarchici istruiti nel merito dalla Direzione Coordinamento Normativo, Contenzioso, Organi Statutari e Relazioni con gli Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale;

3.15 nell'ambito della valutazione delle prestazioni annuali dei Direttori Regionali raccogliere le valutazioni dei Direttori funzionalmente competenti e assicurare il processo complessivo di valutazione;

3.16 conferire delega, sia per singoli atti che per più atti, per lo svolgimento delle attività che precedono a dirigenti, quadri e impiegati della Direzione Centrale cui il medesimo è preposto.

4. Al responsabile della Direzione Centrale Strategie, Progetti di Valorizzazione e Partecipazioni sono attribuiti i seguenti poteri:

4.1 partecipare alla formazione e sottoscrivere, su autorizzazione del Direttore dell'Agenzia, i Protocolli di intesa e gli Accordi di programma, ai sensi della normativa vigente, nell'ambito delle iniziative di valorizzazione di immobili degli Enti Pubblici territoriali e non territoriali;

4.2 formalizzare, su autorizzazione del Direttore dell'Agenzia, le offerte di servizi istituzionali a terzi coinvolgendo sul tema la Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati, responsabile dell'eventuale successiva contrattualizzazione;

4.3 conferire delega, sia per singoli atti che per più atti, per lo svolgimento delle attività che precedono a dirigenti, quadri e impiegati della Direzione Centrale cui il medesimo è preposto.

5. Al responsabile della Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati sono attribuiti, entro il limite di euro 2.500.000 per ogni singola operazione e salvo i diversi importi per le stesse di seguito specificati, i seguenti poteri:

5.1 sottoscrivere, su autorizzazione del Direttore dell'Agenzia, il Protocollo d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 98/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge n. 111/2011 ovvero ogni atto propedeutico e complementare;

5.2 nell'ambito delle procedure selettive di società specializzate con cui stipulare accordi quadro, per ambiti territoriali, finalizzati alla realizzazione degli interventi manutentivi di cui all'art.12 del decreto-legge n. 98/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge n. 111/2011:

a) sottoscrivere il bando di gara, sulla scorta del capitolato;

b) nominare il responsabile del procedimento;

c) nominare i membri della commissione di gara;

d) emettere l'atto di aggiudicazione definitiva e sottoscrive gli accordi quadro;

5.3 sottoscrivere, su autorizzazione del Direttore dell'Agenzia, le convenzioni con altri soggetti pubblici per la gestione degli appalti relativi agli interventi manutentivi di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 98/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge n. 111/2011;

5.4 elaborare il piano degli interventi di manutenzione di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 98/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge n. 111/2011;

5.5 conferire incarichi per la progettazione ed esecuzione di interventi edilizi avocati presso la struttura centrale stipulando i relativi contratti con le clausole più opportune;

5.6 nominare, per la progettazione e la realizzazione di interventi edilizi avocati presso la struttura centrale, i seguenti tecnici previsti dalla normativa vigente: il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza ed il Collaudatore;

5.7 nell'ambito della gestione degli immobili di proprietà dell'Agenzia del Demanio o ad essa in uso:

a) finalizzare, formalizzare e sottoscrivere gli atti dispositivi del patrimonio, tra i quali:

acquisti e cessioni;

locazioni attive e passive;

convenzioni;

atti dispositivi con facoltà di riscuotere corrispettivi e rinunziare ad ipoteche legali, esonerando da responsabilità i competenti conservatori dei registri immobiliari;

atti di mutuo e relative garanzie ipotecarie;

dichiarazioni di carattere fiscale e ai sensi di ogni legge urbanistica, fiscale e tributaria, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

b) autorizzare i Direttori Regionali ad effettuare spese in relazione alla progettazione ed esecuzione degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria gestiti direttamente dalle strutture territoriali;

5.8 formalizzare l'adesione al Contratto Quadro stipulato tra il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e la Sogei S.p.A., ed alle eventuali revisioni, per la regolamentazione dei servizi di manutenzione, sviluppo e conduzione di sistemi informativi da erogare alle Agenzie fiscali;

5.9 stipulare e risolvere con le clausole più opportune il Contratto esecutivo triennale con la Sogei S.p.A.;

5.10 nell'ambito delle procedure di gara aventi ad oggetto la "concessione di valorizzazione" degli immobili dello Stato ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 351/2001, convertito con modificazioni nella legge n. 410/2001:

a) sottoscrivere il bando di gara e la lettera di invito sulla scorta dei dati tecnici forniti dalla Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato;

b) nominare il responsabile del procedimento di gara su designazione della Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato;

c) nominare i membri delle commissioni di gara;

d) emettere l'atto di aggiudicazione definitiva della gara e darne le relative comunicazioni ufficiali;

5.11 nell'ambito delle procedure di gara aventi ad oggetto l'acquisto di beni, servizi, nonché la progettazione ed esecuzione di interventi edilizi avocati, su indicazione del Direttore dell'Agenzia in funzione della rilevanza istituzionale e/o economica, presso la struttura centrale:

a) sottoscrivere il bando di gara e il relativo disciplinare ovvero la lettera d'invito sulla scorta del capitolato tecnico fornito dalle strutture richiedenti;

b) nominare i membri della commissione di gara;

c) nominare il responsabile del procedimento di gara, su designazione della struttura richiedente;

d) emettere l'atto di aggiudicazione definitiva della gara;

5.12 stipulare e risolvere, con le clausole più opportune, contratti d'acquisto di beni e servizi, fermo restando, per l'acquisto dei servizi di consulenza, studi e ricerche il limite di seguito indicato:

a) entro la soglia di euro 40.000, per singola operazione;

b) previa autorizzazione del Direttore dell'Agenzia nel caso di importi di ammontare superiore;

5.13 autorizzare i Direttori Regionali dell'Agenzia a svolgere la procedura di gara e a stipulare contratti per l'acquisto di beni e servizi (esclusi gli interventi edilizi) di importo superiore a euro 40.000, per singola operazione;

5.14 stipulare e risolvere, con le clausole più opportune, contratti e convenzioni aventi ad oggetto l'offerta di servizi istituzionali dell'Agenzia, sia per servizi già esistenti sia per nuovi servizi:

a) in autonomia per servizi di valore inferiore ad euro 120.000 per singola operazione;

b) previa autorizzazione del Direttore dell'Agenzia, per servizi di valore uguale o superiore ad euro 120.000, per singola operazione;

5.15 nell'ambito delle competenze al medesimo conferite, decidere, d'intesa con la Direzione Coordinamento Normativo, Contenzioso, Organi Statutari e Relazioni con gli Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale, la proposizione o resistenza alle liti nonché transigere, stipulando i relativi atti con tutte le clausole più opportune, in ordine a contenziosi in corso, in ogni stato e grado di giudizio, ovvero stragiudiziali;

5.16 conferire gli incarichi alla Avvocatura dello Stato, d'intesa con la Direzione Coordinamento Normativo, Contenzioso, Organi Statutari e Relazioni con gli Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale;

5.17 esercitare d'intesa con la Direzione Coordinamento Normativo, Contenzioso, Organi Statutari e Relazioni con gli Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale, nell'ambito della Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati e con riferimento alle attività per le quali i poteri sono conferiti, tutti i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, sia attiva che passiva, dinanzi ad ogni autorità giurisdizionale ivi compresa quella amministrativa ed in ogni grado di giurisdizione nonché presso ogni Autorità e Organo di Vigilanza e/o controllo di natura amministrativa, civile e finanziaria, e dinanzi a qualunque collegio arbitrale con ogni e più ampia facoltà;

5.18 per l'effetto di quanto sopra, d'intesa con la Direzione Coordinamento Normativo, Contenzioso, Organi Statutari e Relazioni con gli Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale, agire e costituirsi in rappresentanza della Agenzia, chiedere l'intervento di terzi, rispondere all'interrogatorio, deferire e riferire giuramenti, nominare procuratori generali e/o speciali anche ai sensi dell'art. 185 del codice di procedura civile, transigere e conciliare le controversie, rinunciare agli atti ed alle azioni;

5.19 d'intesa con la Direzione Coordinamento Normativo, Contenzioso, Organi Statutari e Relazioni con gli Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale, nominare arbitri e, fatto salvo il patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato in relazione a quanto previsto dall'art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nominare e revocare avvocati e difensori, procuratori alle liti, periti e consulenti, conferire procure ad litem, per singoli giudizi anche dinanzi alla Corte di Cassazione, alle altre giurisdizioni superiori, nonché presso ogni altra Autorità e/o Organo, con facoltà di attribuire ai difensori e procuratori, nelle forme di legge, i poteri che saranno ritenuti necessari ed opportuni per la migliore tutela degli interessi della Agenzia, ivi compresi quelli di chiamare terzi in causa, nonché di presentare querele o denunce penali e costituirsi parte civile nei giudizi promossi;

5.20 attuare tutte le attività istruttorie previste dalla Convenzione con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui al decreto legislativo n. 159/2011;

5.21 autorizzare, sulla base delle decisioni del Comitato di sicurezza finanziaria istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento ai beni sottoposti a misure di congelamento ai sensi del decreto legislativo n. 109/2007, i Direttori Regionali competenti a:

a) conferire l'incarico (per nuova nomina o conferma) di Amministratore Finanziario dei beni;

b) revocare l'incarico conferito all'Amministratore Finanziario;

c) liquidare i compensi dell'Amministratore Finanziario;

5.22 autorizzare i Direttori Regionali competenti a transigere, stipulando i relativi atti con tutte le clausole più opportune, in ordine a contenziosi in corso - in ogni stato e grado di giudizio ovvero stragiudiziali - aventi ad oggetto beni sottoposti a misure di congelamento e veicoli confiscati in via amministrativa nonché quelli riconducibili al d.P.R. n. 189/2001 (cosiddetti abbandonati) e quelli confiscati non rientranti nelle competenze dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui al decreto legislativo n. 159/2011, per valore del contendere inferiore a euro 2.500.000;

5.23 conferire delega per lo svolgimento delle attività di cui ai punti 5.2 e 5.7 *a)* che precedono ai Direttori Regionali;

5.24 conferire delega, sia per singoli atti che per più atti, per lo svolgimento delle attività che precedono a dirigenti, quadri e impiegati della Direzione Centrale cui il medesimo è preposto.

6. Al responsabile della Direzione Coordinamento Normativo, Contenzioso, Organi Statutari e Relazioni con Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale sono attribuiti, entro il limite di euro 2.500.000 per ogni singola operazione, i seguenti poteri:

6.1 nell'ambito delle competenze al medesimo conferite, decidere la proposizione o resistenza alle liti nonché transigere, stipulando i relativi atti con tutte le clausole più opportune, in ordine a contenziosi in corso, in ogni stato e grado di giudizio, ovvero stragiudiziali, fatta eccezione per il contenzioso giuslavoristico;

6.2 conferire gli incarichi alla Avvocatura dello Stato;

6.3 esercitare, nell'ambito della Direzione Coordinamento Normativa, Contenzioso, Organi Statutari e Relazioni con Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale e con riferimento alle attività per le quali i poteri sono conferiti, tutti i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, sia attiva che passiva, dinanzi ad ogni autorità giurisdizionale ivi compresa quella amministrativa ed in ogni grado di giurisdizione nonché presso ogni Autorità e Organo di Vigilanza e/o controllo di natura amministrativa, civile e finanziaria, e dinanzi a qualunque collegio arbitrale con ogni e più ampia facoltà;

6.4 per l'effetto di quanto sopra, agire e costituirsi in rappresentanza della Agenzia, chiedere l'intervento di terzi, rispondere all'interrogatorio, deferire e riferire giuramenti, nominare procuratori generali e/o speciali anche ai sensi dell'art. 185 del codice di procedura civile, transigere e conciliare le controversie, rinunciare agli atti ed alle azioni, anche nell'ambito delle procedure di mediazione;

6.5 nominare arbitri e, fatto salvo il patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato in relazione a quanto previsto dall'art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nominare e revocare avvocati e difensori, procuratori alle liti, periti e consulenti, conferire procure ad litem, per singoli giudizi anche dinanzi alla Corte di Cassazione, alle altre giurisdizioni superiori, nonché presso ogni altra Autorità e/o Organo, con facoltà di attribuire ai difensori e procuratori, nelle forme di legge, i poteri che saranno ritenuti necessari ed opportuni per la migliore tutela degli interessi della Agenzia, ivi compresi quelli di chiamare terzi in causa, nonché di presentare querele o denunce penali e costituirsi parte civile nei giudizi promossi;

6.6 conferire delega, sia per singoli atti che per più atti, per lo svolgimento delle attività che precedono a dirigenti, quadri e impiegati della Direzione cui il medesimo è preposto.

7. Al responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza, sono attribuiti, entro il limite di euro 2.500.000 per ogni singola operazione passiva e salvo i diversi importi per le stesse di seguito specificati, i seguenti poteri:

7.1 emettere mandati di pagamento;

7.2 emettere mandati di pagamento di importo pari o superiore ad euro 2.500.000, congiuntamente al Direttore dell'Agenzia;

7.3 incassare assegni ed altri titoli;

7.4 sottoscrivere e presentare le dichiarazioni richieste dalle leggi tributarie vigenti; sottoscrivere atti e documenti relativi;

7.5 rappresentare l'Agenzia nei rapporti con gli Uffici e gli Organi dell'Amministrazione Finanziaria centrale e periferica e predisporre gli atti e documenti relativi all'attività;

7.6 fatto salvo il patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato in relazione a quanto previsto dall'art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, conferire, per quanto di competenza, mandati ad avvocati e procuratori per i procedimenti dinanzi alle Commissioni Tributarie, scegliendoli tra soggetti selezionati in accordo con il Direttore Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati che provvede alla formalizzazione dell'incarico;

7.7 rilasciare, in caso di notifica di atti di cessione di credito, dichiarazioni di espressa accettazione in riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza del cedente;

7.8 conferire delega, sia per singoli atti che per più atti, per lo svolgimento delle attività che precedono a dirigenti, quadri e impiegati della Direzione cui il medesimo è preposto.

8. Tutti gli importi riportati nel presente articolo si intendono al netto di IVA.

Art. 21.

Poteri dei responsabili delle strutture territoriali

1. I responsabili delle strutture territoriali sono tenuti ad osservare e ad applicare tutte le disposizioni recate da leggi, regolamenti, direttive e prassi inerenti le attività di competenza, accertandone all'occorrenza la vigenza e l'applicabilità presso la Direzione Coordinamento Normativo, Contenzioso, Organi Statutari e Relazioni con gli Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale e, per la normativa tributaria, presso la Direzione Amministrazione e Finanza.

2. Fermi restando i poteri espressamente attribuiti dalla legge, al responsabile di ciascuna Direzione Regionale sono attribuiti, entro il limite di euro 2.500.000 elevato a euro 5.000.000 per il rilascio dei nulla osta alla stipula o al rinnovo dei contratti di locazione passiva, per ogni singola operazione e salvo i diversi importi per le stesse di seguito specificati, i seguenti poteri:

2.1 stipulare e risolvere con le clausole più opportune, contratti d'acquisto di beni e servizi di importo pari o inferiore a euro 40.000 per singola operazione;

2.2 in relazione alla progettazione ed esecuzione di interventi edilizi su beni del patrimonio dello Stato:

a) conferire incarichi svolgendo la procedura di gara e curare l'esecuzione di interventi edilizi non previsti a programma, anche di somma urgenza, per importi inferiori a euro 100.000 per singolo intervento nei limiti del budget approvato;

b) conferire incarichi svolgendo la procedura di gara e curare l'esecuzione di interventi edilizi previsti a programma, ad esclusione degli interventi di somma urgenza, per importo pari o superiore a euro 100.000 e fino all'importo di euro 2.500.000, previa autorizzazione alla spesa della Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato;

c) conferire incarichi, svolgendo la procedura di gara, e curare l'esecuzione di interventi edilizi previsti dai Piani degli Investimenti e nei limiti di capienza del budget, su delega del Direttore dell'Agenzia, per importi pari o superiori a euro 2.500.000;

d) conferire incarichi per interventi di somma urgenza;

e) nominare i seguenti tecnici previsti dalla normativa vigente:

il Responsabile Unico del Procedimento;

il Direttore dei Lavori;

il Coordinatore della Sicurezza;

il Collaudatore;

2.3 in riferimento agli immobili conferiti ai fondi immobiliari (FIP e Patrimonio *Uno)*:

a) conferire incarichi svolgendo la procedura di gara e curare l'esecuzione di interventi edilizi, nell'ambito del piano degli interventi elaborato dalla Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato e approvato dal Comitato di Gestione e, su delega del Direttore dell'Agenzia, per importi pari o superiori a euro 2.500.000;

b) conferire incarichi per interventi di somma urgenza;

c) nominare i seguenti tecnici previsti dalla normativa vigente:

il Responsabile Unico del Procedimento;

il Direttore dei Lavori;

il Coordinatore della Sicurezza;

il Collaudatore;

2.4 in riferimento agli immobili di proprietà dell'Agenzia del Demanio o ad essa in uso:

a) curare la progettazione e l'esecuzione di interventi edilizi, anche conferendo gli occorrenti incarichi, in autonomia per la manutenzione ordinaria e previa autorizzazione del Direttore Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati per la manutenzione straordinaria;

b) conferire incarichi per interventi di somma urgenza;

c) nominare i seguenti tecnici previsti dalla normativa vigente:

il Responsabile Unico del Procedimento;

il Direttore dei Lavori;

il Coordinatore della Sicurezza;

il Collaudatore;

2.5 stipulare transazioni di contenziosi in corso - in ogni stato e grado di giudizio ovvero stragiudiziali - aventi ad oggetto:

a) indennizzi e riscossioni di somme di danaro di importo inferiore a euro 200.000 previo il parere prescritto dell'Avvocatura dello Stato, informativa alla Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato e interpello alla Direzione Coordinamento Normativo, Contenzioso, Organi Statutari e Relazioni con gli Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale;

b) la proprietà di beni immobili dello Stato o indennizzi e riscossioni di somme di danaro di importo pari o superiore a euro 200.000 previo il parere prescritto dell'Avvocatura dello Stato e parere obbligatorio della Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato e Direzione Coordinamento Normativo, Contenzioso, Organi Statutari e Relazioni con gli Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale;

2.6 rappresentare l'Agenzia nei procedimenti di mediazione e sottoscrivere l'atto di conciliazione previo il parere prescritto dell'Avvocatura dello Stato, informativa alla Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato e interessamento della Direzione Coordinamento Normativo, Contenzioso, Organi Statutari e Relazioni con gli Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale;

2.7 istaurare il contenzioso attivo previa autorizzazione della Direzione Coordinamento Normativo, Contenzioso, Organi Statutari e Relazioni con Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale, d'intesa con la Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato;

2.8 istruire e inviare rapporti all'Avvocatura dello Stato e alla Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato e alla Direzione Coordinamento Normativo, Contenzioso, Organi Statutari e Relazioni con Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale;

2.9 transigere, stipulando i relativi atti con tutte le clausole più opportune, contenziosi in corso - in ogni stato e grado di giudizio ovvero stragiudiziali - aventi ad oggetto beni sottoposti a misure di congelamento e veicoli confiscati nonché i beni confiscati non rientranti nelle competenze dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui al decreto legislativo n. 159/2011 per valore del contendere inferiore a euro 2.500.000 previa autorizzazione della Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati;

2.10 stipulare e risolvere, con tutte le clausole più opportune, previa autorizzazione della Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato, contratti di concessione di valorizzazione dei beni immobili dello Stato ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 351/2001, convertito nella legge n. 410/2001;

2.11 in riferimento alle locazioni e concessioni:

a) stipulare i contratti / atti a canone agevolato;

b) stipulare contratti / atti a canone ordinario, a titolo gratuito e a canone ricognitorio e approvare i contratti / atti;

c) approvare i contratti di locazione e concessione stipulati da collaboratori delegati;

2.12 stipulare i contratti di acquisto e di permuta, previa autorizzazione della Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato;

2.13 in relazione alle acquisizioni:

a) accettare le donazioni;

b) accettare le eredità con beneficio d'inventario;

c) assumere in consistenza eredità devolute e pagare debiti ereditari intra vires;

d) sottoscrivere il parere positivo/negativo all'acquisizione per debito d'imposta da rendere al concessionario della riscossione;

2.14 sottoscrivere verbali di incameramento di beni immobili;

2.15 in relazione alle vendite dei beni del patrimonio dello Stato:

a) stipulare i contratti di vendita:

di importo pari o superiore a euro 2.500.000 per immobili alienati mediante asta pubblica o invito pubblico ad offrire;

dei beni immobili valorizzati dello Stato di cui all'art. 3 comma 15 del decreto-legge n. 351/2001 convertito nella legge n. 410/2001 previa autorizzazione della Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato;

b) stipulare i contratti di vendita:

di importi inferiori a euro 2.500.000;

ai sensi della legge n. 212/2003;

di cui all'art. 1 commi 434 e 435 legge n. 311/2004 (aree urbanizzate);

di cui all'art. 1 comma 433 legge n. 311/2004 (fondi interclusi);

c) approvare i contratti di vendita stipulati da collaboratori delegati;

2.16 con riferimento alle procedure di vendita di beni immobili dello Stato di cui alla legge n. 549/1995, alla legge n. 579/1993 e all'art. 80, commi 4 e 5, della legge n. 289/2002: stipulare con tutte le clausole più opportune - subordinatamente alla preventiva autorizzazione a vendere da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri (legge n. 549/95) e del Ministro dell'economia e delle finanze (legge n. 579/1993) - i contratti di vendita;

2.17 stipulare contratti di vendita di alloggi e relative pertinenze costruiti a totale carico dello Stato in base a leggi speciali e costituenti Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi della legge n. 560/1993 nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge per le attività medesime e approvare i relativi atti;

2.18 stipulare atti di divisione, anche ereditarie, di beni mobili e immobili dello Stato;

2.19 stipulare atti costitutivi modificativi ed estintivi di diritti quali usufrutto, uso, abitazione, nuda proprietà, diritto di superficie e proprietà superficiaria, enfiteusi, servitù, anche al fine di procedere alla affrancazione di usi civici, canoni e livelli e approvare i relativi atti;

2.20 accettare le indennità di esproprio e stipulare cessioni volontarie e approvare i relativi atti;

2.21 stipulare e risolvere con tutte le clausole più opportune, senza limiti di importo, contratti di alienazione di beni mobili dello Stato di cui al d.P.R. n. 189/2001;

2.22 in relazione agli immobili utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni in locazione passiva e in uso governativo:

a) verificare e sottoscrivere le relazioni estimali di congruità dei canoni contrattuali inferiori a euro 2.500.000 nel sessennio;

b) verificare e sottoscrivere le relazioni estimali di congruità dei canoni contrattuali pari o superiori a euro 2.500.000 nel sessennio per l'inoltro alla Commissione di congruità;

c) emettere i nulla osta alla stipula o al rinnovo dei contratti di locazione passiva di importo contrattuale inferiore a euro 5.000.000 nel sessennio;

d) sottoscrivere i verbali di consegna e dismissione previa verifica del piano dei fabbisogni dell'amministrazione richiedente e verifica di congruenza con i piani di razionalizzazione;

2.23 in sede di Conferenza di Servizi:

a) partecipare in sede referente;

b) partecipare in sede deliberante e sottoscrivere i verbali relativi, in base ai poteri conferiti;

2.24 sottoscrivere dichiarazioni di dilazione dei termini per il recupero di crediti per canoni o indennizzi pregressi;

2.25 in relazione alle attività di trasferimento:

a) stipulare gli atti o sottoscrivere i verbali di trasferimento a favore di Comuni e/o delle ATER di alloggi costruiti in base a Leggi speciali;

b) stipulare e risolvere, con tutte le clausole più opportune, atti di trasferimento di beni immobili dello Stato ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 7, della legge n. 136/2001;

c) sottoscrivere i verbali di trasferimento alle regioni delle opere di trasporto locale ai sensi del D.P.C.M. 16/11/2000 di attuazione del decreto legislativo n. 422/97;

d) sottoscrivere i verbali di trasferimento alle regioni delle sedi delle OOPP ai sensi del D.P.C.M. 12/10/2000;

e) sottoscrivere le schede di identificazione dei beni non strumentali in consegna all'ANAS per il successivo trasferimento allo Stato ai sensi dell'art. 3 commi 115-119 legge n. 662/1996;

2.26 sottoscrivere la lettera di nulla osta per lavori di manutenzione straordinaria su beni immobili di proprietà dello Stato in uso a terzi la cui esecuzione viene richiesta dai locatari o affittuari con spese a loro esclusivo carico;

2.27 nell'ambito della gestione della riscossione di somme dovute allo Stato ai sensi della normativa vigente:

a) sottoscrivere l'incarico all'Avvocatura dello Stato per il recupero dei crediti;

b) autorizzare il concessionario per l'iscrizione a ruolo, per l'annullamento e la modifica del ruolo;

2.28 sottoscrivere il rendiconto annuale alle Ragionerie Territoriali dello Stato per la redazione del Conto patrimoniale dello Stato;

2.29 con riferimento ai beni confiscati attuare tutte le attività istruttorie, comprese quelle relative alla criminalità organizzata secondo le previsioni della Convenzione con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui al decreto legislativo n. 159/2011, e con riferimento ai beni sottoposti a misure di congelamento, conferire l'incarico (per nuova nomina o conferma) di Amministratore finanziario dei beni, e revocare l'incarico, nonché liquidare i compensi dello stesso, previa autorizzazione del Direttore della Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati;

2.30 stipulare, per singoli creditori, accordi quadro e atti transattivi per la liquidazione di debiti pregressi per oneri di custodia dovuti per i veicoli confiscati in via amministrativa;

2.31 stipulare, ai sensi della normativa vigente, i contratti con i "custodi-acquirenti" dei veicoli confiscati o abbandonati in gestione;

2.32 individuare, ai sensi della normativa vigente, i "demolitori abilitati" e stipulare con gli stessi la convenzione per la rottamazione e vendita dei veicoli confiscati o abbandonati in gestione;

2.33 emettere i provvedimenti di rottamazione o alienazione, sottoscrivendo i relativi atti e contratti con tutte le clausole più opportune, relativamente ai veicoli confiscati o abbandonati in gestione;

2.34 verificare e sottoscrivere le relazioni estimali:

a) per la determinazione dei canoni di locazione/concessione di importo inferiore nel sessennio a euro 2.500.000;

b) per la determinazione dei valori che formano la base di gara dei beni in vendita per importo inferiore a euro 10.000.000;

c) per la determinazione dei valori dei beni oggetto di acquisto e permuta di importo inferiore a euro 2.582.280;

d) per verificare la convenienza economica delle migliori offerte pervenute relativamente alla vendita di immobili di valore inventariale fino a euro 2.500.000;

e) per la determinazione dei valori superiori ai limiti di competenza sopraindicati per il successivo inoltro alla Commissione di congruità;

2.35 conferire delega, sia per singoli atti che per più atti, per lo svolgimento delle attività che precedono a dirigenti, quadri e impiegati della Direzione Regionale cui il medesimo è preposto.

3. Tutti gli importi riportati nel presente articolo si intendono al netto di IVA.

TITOLO III

ATTIVITÀ NEGOZIALE

CONTABILITÀ - FINANZA - BILANCIO

Capo I

ATTIVITÀ NEGOZIALE

Art. 22.

Modalità di esercizio

1. L'attività negoziale dell'Agenzia è esercitata in ossequio alle norme vigenti e con l'osservanza delle specifiche procedure e regolamenti interni.

Art. 23.

Appalti di lavori, servizi e forniture

1. La volontà dell'Agenzia di avviare una procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture viene espressa con apposito atto, in conformità alla normativa vigente.

2. Le procedure di scelta del contraente al quale affidare appalti di lavori, servizi e forniture si svolgono nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria, nonché in osservanza del Regolamento per l'effettuazione di spese in economia dell'Agenzia.

3. Nel corso delle gare di appalto le strutture dell'Agenzia si attengono, inoltre, ai principi, ai criteri e alle modalità operative previste nelle Linee guida per lo svolgimento delle procedure di gara.

4. Gli appalti di lavori, servizi e forniture sono affidati mediante procedure aperte, procedure ristrette, procedure negoziate ovvero dialogo competitivo.

5. È consentito procedere mediante cottimo fiduciario al ricorrere delle condizioni previste dal Regolamento per l'effettuazione di spese in economia.

6. Per ogni affidamento di lavori, servizi e forniture mediante contratto pubblico, è nominato un responsabile del procedimento, scelto nell'ambito della struttura organizzativa interessata al contratto.

7. Il responsabile del procedimento svolge le funzioni previste dalla normativa vigente, nonché quelle istituzionali contenute nelle Linee guida per lo svolgimento delle procedure di gara.

8. I contratti affidati mediante procedura aperta, procedura ristretta o dialogo competitivo sono stipulati in forma pubblica o pubblica amministrativa.

9. Negli altri casi, il contratto può essere stipulato mediante scrittura privata o scambio di lettere commerciali o mediante sottoscrizione di moduli o formulari.

10. Per il perseguimento delle finalità istituzionali l'Agenzia può stipulare convenzioni con regioni, enti locali ed altri enti pubblici senza ricorrere a procedure ad evidenza pubblica.

Art. 24.

Stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa

1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa sono ricevuti da un funzionario dell'Agenzia designato quale Ufficiale Rogante dal Direttore dell'Agenzia.

2. L'Ufficiale Rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. È tenuto, altresì, a verificare l'identità, la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, a tenere il repertorio in ordine cronologico ed a rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti.

Art. 25.

Vendita, locazioni e concessioni beni immobili di proprietà dello Stato

1. L'Agenzia procede all'alienazione di immobili di proprietà dello Stato secondo le procedure e le modalità anche telematiche previste dalle leggi e dai regolamenti interni. Fatte salve speciali disposizioni, la normativa ordinaria di riferimento è recata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 436, 437 e 438 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni.

Sulla base delle predette disposizioni si procede:

A)

1. Per la vendita di immobili di valore non superiore a 400.000 euro a trattativa privata. Nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, l'individuazione dell'acquirente avviene mediante avvisi di vendita da pubblicare sul sito internet dell'Agenzia e altre forme di pubblicità che non comportino oneri a carico dello Stato.

B)

1. Asta pubblica ed invito ad offrire per gli immobili di valore superiore a 400.000 euro. Si ricorre all'asta pubblica, attraverso Bandi Unici Nazionali nel caso del prezzo base prefissato. Si ricorre all'invito pubblico ad offrire per specifiche categorie di immobili o nel caso di ricorso al metodo dell'offerta libera. Alle forme di pubblicità si provvede con la pubblicazione su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale, nonché sul sito internet dell'Agenzia.

2. Il metodo dell'offerta libera è praticabile: nel caso di vendita di immobili con peculiari caratteristiche strutturali o di destinazione, che ne rendono difficile la determinazione del reale valore di mercato e che risultano potenzialmente appetibili solo per un mercato più ristretto. In particolare si fa riferimento ad immobili oggetto di processi di valorizzazione, vendite in blocco o cumulative e qualora dovesse essere considerata economicamente più conveniente.

3. La convenienza economica delle migliori offerte pervenute è valutata, tenuto conto dei valori di mercato:

a) per gli immobili di valore inferiore a 400.000 euro con valutazione redatta dalla struttura territoriale e sottoscritta dal Direttore Regionale dell'Agenzia medesima;

b) per gli immobili di valore compreso fra 400.000 euro e 2.500.000 euro con valutazione redatta da una Commissione costituita da almeno due tecnici della struttura territoriale e da un membro della Commissione di congruità di cui all'art. 26; detta valutazione è approvata dal Direttore Regionale;

c) per gli immobili di valore superiore a 2.500.000 euro con valutazione della Commissione di congruità.

C)

1. Nel caso in cui le procedure di alienazione risultino infruttuose, le strutture territoriali propongono alla Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato la soluzione più opportuna da adottare fra le seguenti possibilità:

a) riproporre il bene in vendita mediante Bando Unico o avviso di vendita ad un prezzo base decurtato rispetto a quello precedentemente proposto di una percentuale definita con apposite direttive della Direzione dell'Agenzia;

b) stimare, ove ricorrano i presupposti, nuovamente il bene per poi procedere mediante Bando Unico o avviso di vendita;

c) vendere il bene direttamente a trattativa privata al prezzo base determinato nella precedente procedura di vendita, qualora pervengano richieste di acquisto da parte di privati;

d) vendere il bene ad offerta libera qualora ricorrano le particolari circostanze enunciate al punto *B)*.

2. L'Agenzia del Demanio, fatte salve speciali disposizioni, procede alla locazione e concessione di immobili di proprietà dello Stato secondo le procedure, le modalità e i criteri stabiliti dal d.P.R. n. 296/2005.

Art. 26.

Commissione di congruità

1. Nell'ambito dell'Agenzia del Demanio, all'interno della Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato, è collocata la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimative con riferimento a vendite, permute, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato e ad acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di Amministrazioni dello Stato nonché per locazioni passive, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che opera secondo le modalità previste dalla legge.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia è definita la composizione dell'organismo e con delibera del Comitato di Gestione è nominato il Presidente - Dirigente dipendente dell'Agenzia in possesso di comprovata professionalità tecnica - su proposta del Direttore dell'Agenzia sentito il Direttore Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato. La carica di Presidente ha durata triennale e non può essere rinnovata. I membri della Commissione, che durano in carica tre anni, sono nominati dal Direttore dell'Agenzia ed operano secondo il principio della rotazione degli incarichi. La loro nomina è effettuata in maniera temporalmente disgiunta rispetto a quella del Presidente in modo da assicurare continuità all'operatività della Commissione.

3. La Commissione procede alla verifica della congruità delle stime redatte dalle strutture territoriali:

a) per la determinazione dei canoni di locazione/concessione di importo pari o superiore nel sessennio a euro 2.500.000;

b) per la determinazione dei valori dei beni in vendita per importo pari o superiore a euro 10.000.000;

c) per la determinazione della congruità dei canoni di locazione passiva di importo nel sessennio pari o superiore a euro 2.500.000;

d) per la determinazione dei valori dei beni oggetto di acquisto e permuta di importo pari o superiore a euro 2.582.280;

e) per la verifica della convenienza economica delle migliori offerte pervenute relativamente alla vendita di immobili di valore pari o superiore a euro 2.500.000;

f) per l'acquisizione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al patrimonio dello Stato, finalizzata alla vendita o alla concessione/affitto a titolo oneroso;

g) per la determinazione del canone agevolato di cui all'art. 12 comma 1 del d.P.R. 13/09/2005 n. 296 sulla base dei criteri ivi indicati al comma 3.

Capo II

CONTABILITÀ E BILANCIO

Art. 27.

Definizione sistema contabile

1. Il sistema contabile dell'Agenzia, ispirato ai principi civilistici, è finalizzato a fornire un quadro complessivo dei costi e dei ricavi nonché delle variazioni patrimoniali e finanziarie.

2. Le funzioni proprie del sistema contabile dell'Agenzia sono svolte mediante l'utilizzo di un sistema informativo gestionale integrato che assicura la completezza, l'unicità e la coerenza delle informazioni.

Art. 28.

Durata dell'esercizio

1. L'esercizio dell'Agenzia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 29.

Bilancio d'esercizio

1. Il bilancio, ispirato ai postulati di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia e del risultato economico dell'esercizio, è redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

2. Il bilancio dell'Agenzia, corredato dalla relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del codice civile, si compone dei seguenti documenti:

a) stato patrimoniale;

b) conto economico;

c) nota integrativa.

3. La nota integrativa di cui al precedente comma 2 espone in un'apposita sezione i raccordi delle risultanze del bilancio di esercizio con i capitoli di spesa del bilancio dello Stato.

4. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Direttore dell'Agenzia trasmette il progetto di bilancio al Collegio dei Revisori dei conti che lo esamina entro quindici giorni.

5. Il progetto di bilancio è deliberato dal Comitato di Gestione, su proposta del Direttore dell'Agenzia, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

6. La delibera relativa al bilancio viene trasmessa, per l'approvazione, al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 60, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

7. Al bilancio è allegata la Relazione del Collegio dei Revisori dei conti redatta ai sensi dell'art. 2429 del codice civile.

8. Al bilancio è allegata la Relazione predisposta dal soggetto incaricato dal controllo contabile.

9. Al bilancio è allegata la Attestazione del Direttore dell'Agenzia e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ai sensi dell'art. 154-*bis* comma 5 del decreto legislativo n. 58/1998.

10. Il bilancio viene trasmesso dall'Agenzia alla Corte dei Conti dopo l'approvazione del Ministero vigilante di cui al precedente comma 6.

Art. 30.

Bilancio consolidato

1. L'Agenzia redige il bilancio consolidato ove ne ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo n. 127/91 e successive modifiche.

Art. 31.

Controllo contabile

1. Il controllo contabile dell'Agenzia è esercitato, ai sensi dell'art. 2409-*bis* del codice civile, da una primaria società di revisione, iscritta nel registro di cui al capo III del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, fino all'emanazione dei regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nell'Albo di cui all'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. L'incarico di controllo contabile è conferito dal Comitato di Gestione, su proposta motivata del Collegio dei Revisori dei conti, determinandone il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione da parte del Ministero vigilante del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

3. La società di revisione esercita le funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

4. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le altre disposizioni sul controllo contabile previste dal codice civile e dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 32.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

1. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili è nominato dal Comitato di Gestione, previo parere obbligatorio del Collegio dei Revisori dei conti, per un periodo non inferiore a tre anni.

2. L'incarico è revocato dal Comitato di Gestione, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei conti, solo per giusta causa.

3. I poteri e le competenze attribuiti ed esercitati dal Dirigente preposto sono definiti e disciplinati nell'apposito regolamento approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 30 gennaio 2009.

Art. 33.

Piano dei conti

1. Ai fini della tenuta delle scritture contabili d'esercizio l'Agenzia adotta un piano dei conti.

2. Il piano dei conti è costituito da un elenco di conti di natura patrimoniale, economica e d'ordine, articolati in modo da consentire la rilevazione e l'analisi dettagliata di tutti i fatti amministrativi dell'Agenzia aventi rilevanza ai fini civilistici e fiscali.

Art. 34.

Manuale di contabilità

1. Le disposizioni attuative relative alle attività contabili disciplinate dal presente regolamento sono definite in un apposito Manuale di contabilità che definisce i principi contabili di riferimento, il contenuto di ciascun conto ed il funzionamento di ciascuno di essi.

Art. 35.

Libri contabili

1. L'Agenzia provvede alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile.

Capo III

BUDGET E CONTROLLO

Art. 36.

Programmazione e budget

1. Il Comitato di Gestione, in coerenza con il Piano strategico che fissa gli obiettivi da perseguire in conformità alle direttive ministeriali impartite con l'Atto di indirizzo strategico triennale, approva il documento programmatico annuale (budget) che stabilisce gli obiettivi economici e finanziari dell'esercizio e le risorse da impiegare per conseguire i risultati attesi.

2. L'efficacia delle autorizzazioni alla spesa discendenti dal sistema interno dei regolamenti, delle procedure, delle deleghe e delle disposizioni in vigore che disciplinano l'assunzione degli impegni e l'attività negoziale è subordinata al rispetto dei limiti definiti dal budget.

Art. 37.

Controllo

1. Sulla base delle risultanze del monitoraggio periodico dell'andamento della gestione rispetto al budget e nel caso dovessero palesarsi rilevanti criticità economico-finanziarie, o comunque in considerazione di significative variazioni degli obiettivi economici da perseguire, il Direttore dell'Agenzia, verificata la necessità di una modifica del documento programmatico, ne sottopone l'eventuale revisione all'approvazione del Comitato di Gestione.

2. Ove, per circostanze eccezionali, non sia possibile pervenire all'approvazione del budget in tempo utile per l'apertura contabile dell'esercizio, il Comitato di Gestione, su proposta del Direttore dell'Agenzia, delibera la gestione provvisoria, che avrà una durata non superiore a quattro mesi e fisserà limiti di costo mensili pari ad un dodicesimo del budget approvato nell'esercizio precedente, ovvero alla maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di frazionamento.

Art. 38.

Fondo di riserva per spese impreviste

1. Nel Budget dell'esercizio è previsto un fondo di riserva per spese impreviste, nonché per maggiori spese che dovessero sostenersi durante l'esercizio.

2. L'utilizzo di tale fondo è disposto dal Direttore dell'Agenzia tramite esplicita autorizzazione.

Art. 39.

Piano pluriennale degli investimenti

1. Il Piano pluriennale degli investimenti dell'Agenzia è deliberato dal Comitato di Gestione su proposta del Direttore dell'Agenzia.

2. Il Piano pluriennale è corredato da una relazione che definisce la finalità di ciascun investimento, nonché i fondi da utilizzare per il relativo finanziamento.

3. La prima annualità del Piano pluriennale costituisce il Budget degli investimenti dell'esercizio.

Capo IV

GESTIONE DEGLI IMPEGNI

Art. 40.

Impegni di spesa

1. I dirigenti autorizzati ad assumere impegni di spesa sono individuati dal Direttore dell'Agenzia con i poteri e i limiti stabiliti sulla base di quanto previsto dagli artt. 20 e 21. I dirigenti autorizzati garantiscono, nell'assumere l'impegno di spesa, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure al momento vigenti.

2. Qualunque impegno di spesa è assunto con atto formale.

3. Il dirigente autorizzato di cui al comma 1, qualora assuma l'impegno di spesa a valere su fondi assegnati ad un centro di costo di cui è responsabile, provvede ad assumere l'obbligazione solo dopo aver accertato la disponibilità dei fondi necessari a valere sul budget di propria competenza considerato il valore massimo dell'impegno, garantendo così il rispetto dei limiti previsti.

4. Il dirigente di sede centrale autorizzato di cui al comma 1, qualora assuma l'impegno di spesa a valere su fondi assegnati ad un centro di costo diverso da quello di cui è responsabile, provvede ad assumere l'obbligazione sulla base di specifica richiesta d'acquisto inoltrata dal responsabile del centro di costo su cui grava la spesa. In tal caso il responsabile del centro di costo inoltra la richiesta d'acquisto solo dopo aver accertato la disponibilità dei fondi necessari a valere sul budget di propria competenza considerato il valore massimo della richiesta stessa, garantendo così il rispetto dei limiti previsti.

5. Il dirigente di struttura territoriale autorizzato di cui al comma 1, qualora assuma l'impegno di spesa a valere su fondi gestiti centralmente da un centro di costo di direzione generale, pertanto diverso da quello di cui è responsabile, provvede ad assumere l'obbligazione solo a seguito dell'autorizzazione da parte del responsabile del centro di costo su cui grava la spesa. In tal caso il responsabile del centro di costo su cui grava la spesa autorizza l'impegno solo dopo aver accertato la disponibilità dei fondi necessari a valere sul budget di propria competenza considerato il valore massimo della richiesta stessa, garantendo così il rispetto dei limiti previsti.

6. Eventuali esigenze aggiuntive possono essere autorizzate solo previa richiesta motivata e contestuale verifica di compatibilità con le complessive disponibilità finanziarie dell'Agenzia, in osservanza alle specifiche procedure interne.

7. Al fine di consentire il continuo ed efficace monitoraggio della spesa, il responsabile del centro di costo garantisce la registrazione dell'impegno nel sistema contabile integrato di cui all'art. 27 contestualmente al perfezionamento dell'obbligazione.

Art. 41.

Impegni di spesa pluriennali

1. L'assunzione di impegni di spesa i cui effetti economici vadano a ricadere su più esercizi è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti dell'indispensabilità, dell'utilità, della convenienza e dell'economicità.

2. Dei suddetti requisiti deve essere esplicitamente dato atto dal richiedente prima del perfezionamento dell'obbligazione.

3. Qualora l'obbligazione determini a valere sugli esercizi successivi al primo un costo superiore a quello previsto per il primo esercizio, deve essere preventivamente acquisita l'autorizzazione del Direttore dell'Agenzia.

4. Per quelle spese che, per loro natura, maturino in misura proporzionale al progredire dell'esercizio, l'autorizzazione del Direttore dell'Agenzia è richiesta solo nel caso in cui il costo previsto per ciascuno degli esercizi successivi sia maggiore di quello previsto per il primo esercizio ragguagliato a dodici mesi.

5. Qualunque obbligazione di spesa con effetto economico su più di tre esercizi deve essere autorizzata dal Direttore dell'Agenzia.

Art. 42.

Spese per relazioni pubbliche

1. Le spese per relazioni pubbliche, convegni, rappresentanza, mostre, pubblicità e promozione dell'immagine devono essere caratterizzate dalla stretta connessione con la realizzazione della missione istituzionale. Il loro sostenimento deve quindi concretizzare l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Agenzia.

2. Sono spese di rappresentanza quelle sostenute per l'esigenza dell'Agenzia di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad essa estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Esse sono finalizzate a promuovere su di essa, sulla sua attività e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati, nazionali o internazionali, onde ottenere i vantaggi dell'essere meglio conosciuta, apprezzata e seguita nel perseguimento della propria missione istituzionale.

3. Le spese di rappresentanza sono disposte dal Direttore dell'Agenzia nei limiti del budget assegnato.

Art. 43.

Incarichi per studi, ricerche e consulenze

1. L'Agenzia nello svolgimento delle sue attività fa affidamento prioritariamente alle competenze disponibili al suo interno o presso altre Pubbliche Amministrazioni.

2. Il conferimento di qualunque incarico per studi, ricerche e consulenze a soggetti estranei alle Pubbliche Amministrazioni deve essere adeguatamente motivato e formalizzato in osservanza alle specifiche procedure interne.

3. L'incarico deve inoltre rispondere ai seguenti criteri di riferimento:

rispondere alla missione ed agli obiettivi dell'Agenzia;

assenza di strutture organizzative o professionalità interne in grado di assicurare il medesimo servizio;

specifica indicazione dei contenuti, risultati attesi e dei criteri e modalità per lo svolgimento;

indicazioni della durata;

proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita.

4. Per gli incarichi di studio è requisito essenziale la consegna di una relazione scritta finale, nella quale siano illustrati i risultati dello studio e le eventuali soluzioni proposte.

5. Per gli incarichi di ricerca deve essere preliminarmente definito il relativo programma.

6. Per gli incarichi di consulenza, che si sostanziano in qualificati pareri resi esclusivamente da esperti nei settori di interesse dell'Agenzia, deve essere presentata una proposta scritta contenente il parere richiesto unitamente alle motivazioni che hanno condotto alle conclusioni adottate.

7. Gli incarichi per studi, ricerche e consulenze a soggetti estranei alle Pubbliche Amministrazioni vanno affidati nel quadro di un equilibrato rapporto costo – qualità della prestazione avuto riguardo ai livelli previsti dal mercato e con riferimento ai tariffari di settore ove presenti.

Art. 44.

Controlli

1. L'attestazione di regolare fornitura, resa dal beneficiario della prestazione o della fornitura, è sottoscritta dal responsabile del procedimento, a seguito dell'esito positivo delle operazioni di collaudo, ovvero di controllo della regolare esecuzione di lavori o fornitura di beni e servizi.

Capo V

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 45.

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di incasso e pagamento può essere affidato, tramite procedure ad evidenza pubblica ove ne ricorrano le condizioni, ad uno o più soggetti abilitati.

2. Per i trasferimenti all'Agenzia da parte del Ministero dell'economia e delle finanze si osservano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica.

Art. 46.

Pagamenti

1. Il Direttore Amministrazione e Finanza è autorizzato a disporre pagamenti a valere sui conti accesi dall'Agenzia presso il gestore del servizio di cassa ed a quietanzare i titoli di credito intestati all'Agenzia nel limite di 2,5 milioni di euro per singola disposizione.

2. Il Direttore Amministrazione e Finanza può conferire delega ad altri dirigenti della propria Direzione.

3. Il benestare al pagamento, che attesta il rispetto delle pattuizioni contrattuali per gli aspetti non riconducibili all'attestazione di regolare fornitura di cui all'art. 44, comma 1, è sottoscritto dal responsabile del centro di costo che ha usufruito della fornitura ovvero, nel caso di contratti di forniture multiple o di contratti articolati e complessi o qualora ritenga necessario esercitare ulteriori controlli, dal dirigente autorizzato all'acquisto, previo espletamento dei controlli di competenza.

4. I mandati di pagamento sono disposti dal dirigente autorizzato di cui al precedente comma 1, eseguiti i controlli di competenza, previa verifica dell'esistenza:

dell'attestazione di regolare fornitura di cui all'art. 44, comma 1;

del benestare al pagamento di cui al comma 3.

Art. 47.

Pagamenti per mezzo di carta di credito

1. Il Direttore dell'Agenzia individua i dipendenti a favore dei quali possa essere rilasciata la carta di credito.

2. Le carte di credito possono essere utilizzate solo per motivi di servizio e per il solo pagamento di:

spese per il funzionamento di automezzi per motivi di servizio;

spese per missioni;

spese per relazioni pubbliche;

spese per l'acquisto di riviste, libri o giornali;

spese per le quali sia impedita ogni altra forma di pagamento.

Art. 48.

Fondo cassa economale

1. Le strutture centrali e territoriali dell'Agenzia sono dotate all'inizio di ciascun anno di un fondo per il pagamento delle minute spese d'ufficio. L'entità del fondo, la modalità di gestione e i limiti di spesa sono disciplinati da apposita procedura. Il fondo è reintegrato durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.

Art. 49.

Attività del funzionario delegato

1. Per l'utilizzazione dei fondi iscritti nel Bilancio dello Stato e assegnati in gestione all'Agenzia, nel rispetto dei principi di contabilità di Stato, l'Agenzia trasmette al Ministero vigilante l'elenco dei delegati designati dal Direttore dell'Agenzia.

Capo VI

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 50.

Patrimonio dell'Agenzia

1. Il patrimonio dell'Agenzia è unico ed è costituito dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività, dal fondo di dotazione e dalle riserve iscritte in bilancio. Il patrimonio iniziale è stato individuato con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 luglio 2005, del 21 dicembre 2005, del 17 luglio 2007 e del 2 aprile 2008.

2. La gestione del patrimonio dell'Agenzia è orientata a criteri di economicità e trasparenza ed è finalizzata al mantenimento e accrescimento del valore nel tempo.

3. La gestione ordinaria degli immobili di proprietà dell'Agenzia, ivi compreso, per le sedi autorizzate, l'utilizzo di spazi da parte di terzi, viene garantita dalla figura professionale del Building Manager sulla base di appositi indirizzi e procedure fornite dalla Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati con particolare riferimento agli ambiti di performance legati al costo totale di occupazione, all'utilizzo efficiente degli spazi, all'efficienza energetica e dei consumi idrici e, infine, alla sostenibilità ambientale.

Art. 51.

Inventari e consegnatari dei beni

1. Conformemente a quanto previsto dal codice civile, l'Agenzia compila il libro degli inventari da cui risultano le consistenze patrimoniali attive e passive all'inizio della gestione ad alla chiusura di ciascun esercizio.

2. Le disposizioni sulla tenuta degli inventari nonché sulla gestione dei beni mobili ed immobili da parte di consegnatari sono contenute nell'apposito regolamento.

Art. 52.

Alienazione dei beni

1. In relazione a nuove esigenze gestionali, il Comitato di Gestione può autorizzare l'alienazione dei beni immobili di proprietà dell'Agenzia al fine di acquisirne altri più funzionali al proficuo svolgimento delle proprie attività ovvero, per quelli non strumentali, al conseguimento di un maggior reddito.

2. La gestione, la custodia e la vendita dei beni mobili sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 53.

Acquisizione di beni immobili

1. L'acquisto di ulteriori immobili può avere luogo solo in presenza di utili di esercizio o riserve disponibili, e comunque nei limiti dell'autofinanziamento. Le eventuali plusvalenze derivanti dalle operazioni di alienazione sono portate ad incremento del fondo di dotazione.

Capo VII

SOCIETÀ PARTECIPATE

Art. 54.

Controllo delle società partecipate

1. Allo scopo di seguire l'andamento strategico, operativo, economico, patrimoniale e finanziario, l'Agenzia richiede alle società partecipate la compilazione di documenti di pianificazione, programmazione e di budget analoghi a quelli previsti dall'art. 36 per l'Agenzia.

2. Le società controllate e partecipate armonizzano le loro politiche e processi operativi ai criteri generali adottati dall'Agenzia.

12A11318

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 ottobre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3035
Yen	103,27
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,823
Corona danese	7,4590
Lira Sterlina	0,81275
Fiorino ungherese	279,30
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Zloty polacco	4,1070
Nuovo leu romeno	4,5833
Corona svedese	8,5717
Franco svizzero	1,2085
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3840
Kuna croata	7,5425
Rublo russo	40,1888
Lira turca	2,3445
Dollaro australiano	1,2586
Real brasiliano	2,6440
Dollaro canadese	1,2885
Yuan cinese	8,1514
Dollaro di Hong Kong	10,1029
Rupia indonesiana	12526,16
Shekel israeliano	4,9842
Rupia indiana	70,1800
Won sudcoreano	1439,17
Peso messicano	16,7871
Ringgit malese	3,9785
Dollaro neozelandese	1,5910
Peso filippino	53,921
Dollaro di Singapore	1,5914
Baht tailandese	40,044
Rand sudafricano	11,2411

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A11475

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 ottobre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3063
Yen	104,27
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,899
Corona danese	7,4588
Lira Sterlina	0,81450
Fiorino ungherese	279,57
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6964
Zloty polacco	4,1058
Nuovo leu romeno	4,5770
Corona svedese	8,5924
Franco svizzero	1,2097
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3865
Kuna croata	7,5605
Rublo russo	40,4252
Lira turca	2,3449
Dollaro australiano	1,2657
Real brasiliano	2,6498
Dollaro canadese	1,2987
Yuan cinese	8,1705
Dollaro di Hong Kong	10,1242
Rupia indonesiana	12552,67
Shekel israeliano	4,9871
Rupia indiana	69,8540
Won sudcoreano	1441,87
Peso messicano	16,8251
Ringgit malese	3,9868
Dollaro neozelandese	1,5972
Peso filippino	53,982
Dollaro di Singapore	1,5962
Baht tailandese	40,156
Rand sudafricano	11,2708

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A11476

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Definizione delle graduatorie relative all'assegnazione di nuovi punti di raccolta del gioco del Lotto, per l'anno 2012.

Con decreti dirigenziali del 22 ottobre 2012 sono state definite le graduatorie relative all'assegnazione di nuovi punti di raccolta del gioco del Lotto per l'anno 2012.

I citati decreti sono affissi negli Albi degli Uffici Regionali dei Monopoli di Stato competenti per territorio nonché pubblicati, ai fini della consultazione, sul sito www.aams.it

12A11460

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo al decreto 7 agosto 2012, recante "Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità di soggetti interessati".

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 237 del 10-10-2012, all'articolo 1, comma 1, in corrispondenza della voce 24 "Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere una modifica dell'autorizzazione a produrre presìdi medico chirurgici" l'importo di cui alla lettera *b)* è stato erroneamente indicato in € 368,3054 mentre deve intendersi € 368,30.

12A11293

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «VINAGRE DE MONTILLA-MORILES»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 304 del 09 Ottobre 2012, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Spagna ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Altri prodotti dell'Allegato I (spezie *ecc)* - «VINAGRE DE MONTILLA-MORILES»

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare – PQA III, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A11307

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato dell'Istituto nazionale di statistica, recante: «Indice dei prezzi al consumo, relativi al mese di settembre 2012, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 18 ottobre 2012).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 28, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella prima colonna della tabella, relativa agli «Anni e mesi», al nono rigo, dove è scritto: «*2011*», leggasi: «*2012*».

12A11368

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-250) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.